

50.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALOI: Sullo sceneggiato televisivo <i>Nessuno deve sapere</i> (4-04624) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1993	D'ALESSIO: Sulla nomina, in data 25 maggio 1973, di quattro dirigenti generali del Ministero della marina mercantile e del Ministero della difesa (4-05701) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1999
ARTALI: Rotazione negli incarichi di alcuni magistrati della sezione lavoro della pretura di Milano (4-02775) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	1994	DI GIOIA: Per accertamenti sulla presenza a Milano nei giorni dell'attentato alla Banca dell'agricoltura di Franco Matteo Tatarella, in quell'epoca direttore responsabile de <i>Il Corriere di Foggia</i> (4-02457) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2000
ASCARI RACCAGNI: Per l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti della salina di Comacchio (Ferrara) (4-04909) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1995	DI MARINO: Completamento della strada Tovere-San Lazzaro (Salerno) (4-05262) (risponde VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	2000
BAGHINO: Provvedimenti per garantire la regolarità del commercio di monete e francobolli da collezione e degli oggetti d'arte (4-05102) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1996	DI MARINO: Sulla esclusione della ditta Giacomo Pisano di Baronissi (Salerno) dalla trattativa privata indetta dalle Ferrovie dello Stato per la fornitura di soole in ghisa per freni (4-05308) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2000
BENEDIKTER: Sul codice di avviamento postale (4-05139) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1996	DI MARINO: Sulla mostra di propaganda antifascista a Pontecagnano (Salerno) (4-05490) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2002
BIRINDELLI: Sistemazione della società Monte Amiata (4-05242) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1998	FLAMIGNI: Sulle intercettazioni telefoniche (4-02486) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2002
CIACCI: Sulla crisi dell'azienda mineraria SIELE di Piancastagnaio (Siena) (4-04749) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1998	FURIA: Per il regolare rifornimento di sale e di tabacchi nel Biellese (4-05461) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2003
COLUCCI: Sull'iter del disegno di legge di soppressione dell'ente « Gioventù italiana » (4-05450) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1998	FURIA: Sull'orario di lavoro dei distributori di carburante del Biellese (4-05462) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2003

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1973

	PAG.		PAG.
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA: Divieto di accesso alla manifattura tabacchi di Bologna a un rappresentante dell'ANPI per la celebrazione del 30° anniversario degli scioperi antifascisti (4-05218) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2004	NICCOLAI CESARINO: Incasso lordo e monte premi delle lotterie di Merano, Agnano, Monza e Italia, effettuate nel 1972 (4-04912) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2011
MAGGIONI: Sulla valutazione delle delazioni anonime nei procedimenti penali (4-03502) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2004	NICCOLAI GIUSEPPE: Trasferimento a Pisa dell'inchiesta giudiziaria sul caso Feltrinelli-brigate rosse (4-01693) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2011
MAGGIONI: Sul clima di tensione in atto nelle scuole milanesi (4-03862) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2005	NICCOLAI GIUSEPPE: Sui presunti legami dell'associazione « Settembre Nero » con alcuni attentati terroristici in Italia (4-01694) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2012
MALAGUGINI: Dati statistici concernenti gli imputati in stato di custodia preventiva (4-02241) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2005	NICCOLAI GIUSEPPE: Eventuali rapporti fra il giudice D'Ambrosio e il settimanale <i>L'Espresso</i> (4-01696) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2013
MALAGUGINI: Termini di legge per la fusione nella società Lupietta di diverse società con sede a Milano (4-04789) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2006	PAZZAGLIA: Riconoscimento delle campagne di guerra ai fini dell'indennità di buonuscita (4-03445) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)	2013
MAMMI: Sulla concessione della libertà provvisoria a due cittadini arabi imputati di tentata strage (4-03931) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2007	PAZZAGLIA: Sulla situazione dell'Euroalluminia di Portovesme (Cagliari) (4-04080) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2013
MARIOTTI: Sui prezzi dei medicinali (4-03971) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2007	PERRONE: Per il mantenimento a Messina dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse a giurisdizione regionale (4-05188) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2014
MASCIADRI: Sull'articolo <i>La mafia del sale</i> apparso sulla rivista <i>Tempo</i> (4-05148) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2009	PICCINELLI: Per la ricezione del secondo canale TV a Baccinello di Scansano (Grosseto) (4-05250) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2014
MENICACCI: Finanziamento della Provincia di Perugia alla cooperativa di autotrasportatori Freedom (4-03889) (risponde SULLO, <i>Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni</i>)	2009	POLI: Sulla situazione del settore minerario della Maremma toscana (4-03655) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2015
MONTI RENATO: Corresponsione della gratifica di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607, al personale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena (4-04825) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2010	PUMILIA: Sulla legittimità costituzionale degli articoli 30 e 31 del codice penale (4-03092) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2016
NATTA: Per la tutela dei livelli occupazionali presso la società Fratelli Berio di Imperia Oneglia (4-04192) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2010	QUILLERI: Sulla telecronaca dell'Eurofestival di Lussemburgo (4-05035) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2016
		REALE GIUSEPPE: Sulla attribuzione di incarichi direttivi nell'ambito della magistratura ordinaria (4-04421, 04422, 04423, 04424, 04425 e 04426) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2017

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1973

	PAG.
RIZZI: Provvedimenti per garantire il regolare rifornimento di tabacco alle rivendite di Milano e provincia (4-05385) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2022
ROBERTI: Per la riassunzione di taluni dipendenti licenziati da parte dei Cantieri navali del Tirreno (4-03311) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2022
RUSSO FERDINANDO: Approvvigionamento idrico di Marcatobianco di Castronovo (Palermo) (4-03360) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	2023
RUSSO FERDINANDO: Per la tutela del posto di lavoro delle guardie giurate in servizio di vigilanza presso i Cantieri navali riuniti di Palermo (4-03615) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2023
RUSSO FERDINANDO: Graduatoria del concorso del dicembre 1972, per il conferimento di farmacie a Palermo e provincia (4-04660) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	2024
SERVADEI: Sullo sciopero delle dogane in relazione al movimento delle derrate alimentari deteriorabili (4-05738) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2024
SISTO: Onere finanziario derivante agli enti locali dall'IVA (4-05610) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2025
SKERK: Inchiesta sui tragici episodi del 21 agosto 1972 nel carcere di Coroneo di Trieste (4-01329) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2025
STRAZZI: Ricezione televisiva a Genga (Ancona) (4-03125) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2026
TASSI: Sulla concessione della libertà provvisoria a due cittadini arabi imputati di tentata strage (4-03991) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2026
TASSI: Isola pedonale nel centro cittadino di Piacenza (4-04860) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2027
TOZZI CONDIVI: Ricezione televisiva a Genga (Ancona) (4-02596) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2028

	PAG.
TOZZI CONDIVI: Provvedimenti per porre fine al dilagare del malcostume e della stampa pornografica, anche in relazione alle denunce presentate alla procura della Repubblica di Ancona (4-04169) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2028
TRANTINO: Sull'operato dell'ex pretore di Ispica (Ragusa) Ignazio Augusto Santangelo (4-03129) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2029
TRANTINO: Sul mancato ricevimento dei detenuti negli istituti carcerari dopo le ore 19,30 (4-04721) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2030
TREMAGLIA: Sull'arresto di Pasquale Quartuccio avvenuto a Bergamo il 25 novembre 1972 (4-03227) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2031

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la sera del 13 marzo 1973, la televisione ha mandato in onda, sul primo canale, lo sceneggiato a puntate *Nessuno deve sapere*, il quale, ambientato in Calabria, trae lo spunto da una vicenda mafiosa per gettare disistima e discredito sulla laboriosa popolazione calabrese.

Se tale trasmissione sia da considerarsi lesiva del decoro della Calabria, le cui attuali condizioni di arretratezza abbisognano di ben altri più seri e concreti interventi e non di insulse trasmissioni televisive, che rappresentano solo aspetti parziali del tessuto economico e sociale della Regione.

Per sapere, infine, se ritengano opportuno intervenire presso i competenti organi di vigilanza televisiva per far cessare una trasmissione, che, lungi da far apparire ciò che di positivo la Calabria potrebbe offrire, mira soltanto a denigrarla, ignorando così il valore ed il significato di quei sani principi di moralità e di costume, e di civiltà che stanno a fondamento del quotidiano vivere delle ospitali genti calabresi. (4-04624)

RISPOSTA. — Lo sceneggiato televisivo *Nessuno deve sapere* essendo imperniato su una vicenda a carattere poliziesco poteva, nelle prime puntate, dar l'impressione di toni eccessivi e di critica drastica.

Queste, evidentemente, le ragioni per cui le prime puntate hanno provocato affrettati giudizi negativi; in realtà, però, lo sceneggiato in parola portava a conclusioni di grande apprezzamento nei confronti della Calabria e dei calabresi.

Si riconosceva, infatti, il profondo processo di rinnovamento che è in corso in tale regione e si attribuiva, giustamente, il merito dello sviluppo regionale ai suoi abitanti, efficacemente descritti nel loro impegno di lotta per affrancarsi dal secolare stato di servaggio alla prepotenza organizzata.

Non pare, quindi, che la trasmissione *Nessuno deve sapere* possa considerarsi lesiva del decoro della Calabria, regione che, grazie alle doti di laboriosità dei suoi abitanti ed alla politica generale di investimenti adottata dal Governo nei riguardi del Mezzogiorno è impegnata nel superamento di quelle condizioni di arretratezza alla quale si fa cenno.

Concludendo, si può affermare che lo sceneggiato in parola ha esaltato gli aspetti positivi di quelle zone e i suoi principi dei loro abitanti.

Il Ministro: GIOIA.

ARTALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) premesso che nei giorni scorsi è stata data notizia dell'esistenza di un progetto di « rotazione » tra i magistrati della pretura di Milano, progetto diretto in particolare a rimuovere dal loro incarico alcuni magistrati della sezione lavoro;

2) premesso che tale notizia ha suscitato viva preoccupazione anche presso le organizzazioni sindacali milanesi che in un loro comunicato hanno affermato tra l'altro: « si tratterebbe in realtà di una misura dall'indubbio carattere punitivo presa, con l'allontanamento dall'ufficio, nei confronti di magistrati di null'altro colpevoli se non di aver dato delle norme costituzionali e di quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori una interpretazione corretta e non meschinamente restrittiva »;

3) constatato che l'esistenza di tale progetto è stata confermata dal consigliere dirigente la pretura dottor De Falco, e che ulteriori indiscrezioni limiterebbero la progettata « rotazione » all'allontanamento dalla sezione lavoro di tre magistrati; — se il ministro ritenga che tale progetto costituisca un tentativo di eludere le garanzie poste dalla Costi-

tuzione a tutela della indipendenza del magistrato e se tale iniziativa contrasti con il principio prevalente confermato dal progetto di legge già approvato dalla Camera secondo il quale i magistrati dovrebbero conseguire una particolare specializzazione presso rispettive sezioni.

Se risponda a verità il fatto che tale « rotazione » è stata disposta a seguito di precise richieste avanzate da rappresentanti di interessi colpiti da sentenze di applicazione dello Statuto dei lavoratori.

Se risulti che è ancora in atto tale fraudolento tentativo di aggirare le garanzie costituzionali poste a salvaguardia del giudice e della assoluta parità di ogni cittadino di fronte alla legge o se al contrario non si cerchi di indurre i magistrati all'uso di pesi e misure diverse quando si tratti di giudicare cittadini che detengono posizioni di privilegio e cittadini che si battono per la difesa del posto di lavoro. (4-02775)

RISPOSTA. — Il presidente della corte d'appello di Milano, valendosi dei poteri conferitigli dalle norme vigenti (articolo 39 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195) in materia di proposte al Consiglio superiore della magistratura sulla ripartizione degli uffici in sezioni e sulla composizione delle sezioni stesse, poteri intesi a realizzare una migliore organizzazione del lavoro giudiziario ed una più conveniente utilizzazione dei magistrati, ha suggerito una modifica della composizione delle sezioni della pretura di Milano riguardante, tra l'altro, i dottori Romano Canosa, Gianfranco Montera e Pietro Federico, addetti alla sezione del lavoro, che avrebbero dovuto esser trasferiti, secondo tale suggerimento, ad altra sezione. La proposta di che trattasi — tendente a modificare la composizione delle sezioni originariamente proposta dal consigliere dirigente la pretura di Milano — non ha avuto per altro lo scopo, affermato nella interrogazione, di « eludere le garanzie poste dalla Costituzione a tutela della indipendenza dei magistrati » ne è stata sollecitata da parti private interessate. Il presidente della corte ha motivato le sue proposte affermando che alcune sentenze emesse dai predetti magistrati in materia di lavoro apparivano frutto di arbitrarie interpretazioni ed estensioni di norme legislative in quanto, ad esempio in esse si parificava allo sciopero garantito dall'ordinamento, il picchettaggio, si stroncava ogni sforzo dei datori di lavoro

di preservare all'interno delle aziende la correttezza dei rapporti e si enunciavano principi che suonano disprezzo per i valori morali e sociali del popolo italiano.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 febbraio 1973, non ha tuttavia accolto le proposte formulate dal presidente della corte d'appello, deliberando invece di approvare, allo stato degli atti, l'originario progetto di composizione delle sezioni della pretura di Milano che non prevedeva i lamentati spostamenti.

È da rilevare che il Consiglio superiore della magistratura ha prescritto, in via generale, la motivazione delle proposte di modifica della composizione delle sezioni e la comunicazione delle proposte stesse agli interessati con facoltà per questi ultimi di presentare osservazioni al Consiglio medesimo. Da ciò consegue che l'esercizio dell'attività in questione da parte dei Capi delle corti è subordinata alle massime garanzie ed è sottoposta, in definitiva, al controllo ed all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura e cioè, del massimo organo di tutela della indipendenza dei magistrati.

Il Ministro: GONELLA.

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia l'intendimento dell'amministrazione circa il futuro della Salina di Comacchio (Ferrara), atteso che viene da più parti lamentata trascuratezza nella conduzione dell'impresa e, soprattutto, riduzione della superficie salante che conseguente contrazione delle quantità di sale prodotto.

L'interrogante ritiene che sarebbe opportuno programmare le opere necessarie per la sistemazione ed il potenziamento dell'impianto per i seguenti motivi:

- 1) ottima qualità del sale prodotto;
- 2) necessità di mantenimento dei livelli occupazionali della Salina, peraltro già notevolmente ridotti, essendo passati, dal 1961 ad oggi da oltre 200 unità a 53 operai e 10 impiegati;
- 3) possibilità di ottenere favorevoli risultati di gestione.

Gli stessi sindacati sostengono la necessità di tale esigenza e sono d'avviso che ciò possa ottenersi attuando alcuni interventi quali:

- livellamento dei bacini per evitare mescolamento del sale al fango;
- ricostruzione delle arginature delle vasche di evaporazione e di provvista;

impianto di confezionamento del sale; sostituzione delle sorpassate attrezzature con altre moderne;

acquisto di nuovi attrezzi;

revisione del personale addetto tenuto conto del numero insufficiente e della età media (oltre 55 anni) molto avanzata, cosa questa che comporta minor rendimento ed assenteismo più elevato. (4-04909)

RISPOSTA. — Presso la salina di Comacchio si era verificato da qualche tempo che l'acqua delle zone evaporanti ben difficilmente riusciva ad alimentare tutti i bacini salanti, tanto che assai spesso alcuni di questi hanno dovuto essere diversamente utilizzati.

È stata questa situazione a far considerare la opportunità di una riduzione della superficie salante da 44 a 32 ettari: operazione a cui si è provveduto recentemente in occasione della trasformazione della salina, dovuta alla necessità di rendere possibile anche a Comacchio la raccolta meccanica del sale, nel quadro dell'analogo disegno già in atto presso tutte le altre saline marittime del Monopoli.

Per un giudizio sereno sulla riduzione della superficie salante decisa dall'azienda va tenuto presente che, ai fini della produzione del sale nella zona di Comacchio, è indispensabile mantenere notevolmente elevato il rapporto tra superficie evaporate e superficie salante: ciò perché le condizioni meteorologiche locali sono generalmente sfavorevoli anche durante il periodo estivo, ed inoltre per il fatto che l'acqua prelevata dal mare presenta un grado di densità eccezionalmente basso a causa della vicinanza delle foci dei fiumi Po e Reno.

Il risultato economico-aziendale che consegue al quadro ora delineato è ovviamente assai passivo, i rilevanti oneri che si sostengono per il personale dello stabilimento, incidendo infatti su una produzione notevolmente modesta, determinano costi talmente elevati da rendere impossibile la vendita del prodotto a prezzi competitivi.

Malgrado la linea costante di questa situazione, appare assai significativo considerare che l'amministrazione non ha tuttavia mancato di inserire nel vasto programma di ammodernamento delle saline anche la salina di Comacchio, tanto che negli ultimi anni essa è stata dotata di nuove apparecchiature per la raccolta meccanica del sale e per la spedizione del prodotto.

Il livello occupazionale quindi è andato negli ultimi anni via via allineandosi alle effettive esigenze dello stabilimento ed alle concrete possibilità di una conduzione dello stesso che, sia pure non remunerativa, risulti almeno la più economica possibile nelle attuali condizioni di mercato.

Circa poi l'attuazione dei programmi futuri, è necessario tener conto della recente legge di conversione n. 10 del 16 febbraio 1973, con la quale si è stabilito che il monopolio della vendita dei sali dovrà essere abolito dall'inizio del prossimo anno, e che nello stesso tempo dovrà provvedersi, con legge ordinaria, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblica.

Ebbene, può dirsi che in questa direzione sta già lavorando l'amministrazione, che ha intanto disposto la costituzione di un'apposita commissione, incaricata di studiare la nuova struttura che dovrà assumere l'azienda.

Non c'è motivo per dubitare che in tale sede sarà certamente preso in esame anche l'importantissimo problema della utilizzazione del personale attualmente in servizio presso le saline del Monopolio.

Il Ministro: VALSECCHI.

BAGHINO E NICOSIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere, allo scopo di garantire regolarità e moralità al commercio delle monete antiche da collezione, dei francobolli, buste e cartoline aventi valore filatelico e storico, nonché degli oggetti d'arte, mobili, quadri e affini. (4-05102)

RISPOSTA. — Il commercio delle monete antiche da collezione, dei francobolli, buste e cartoline aventi valore filatelico e storico, nonché degli oggetti d'arte, mobili, quadri e affini, è regolata in via generale dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, relativa alla nuova disciplina dell'attività commerciale, ed in particolare dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062 che regola l'attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico.

A seguito dell'entrata in vigore della sopracitata legge n. 1062, il Ministero dell'interno ha richiamato la particolare attenzione degli organi di pubblica sicurezza sulla esigenza che gli interessati, oltre a munirsi dei

prescritti titoli di polizia, ottengano anche l'autorizzazione del sindaco competente, per l'esercizio del tipo di attività per cui sono iscritti nell'apposita speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Anche per quanto riguarda l'osservanza del comma primo dell'articolo 2 della medesima legge che prevede l'obbligo per tutti coloro che mettono in commercio opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico, di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere, la predetta amministrazione ha provveduto, da tempo, a richiamare l'attenzione degli organi provinciali sulla necessità della rigorosa osservanza delle disposizioni predette.

Ai fini di pubblica sicurezza, la materia è altresì regolata dagli articoli 115 e 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 205 e 242 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1950, n. 635.

Detta disciplina, volta specificatamente a garantire la pubblica fede, attesi la natura e il modo di effettuazione delle prestazioni delle imprese operanti nel settore, appare del tutto rispondente alle finalità anzidette.

Per quanto concerne in particolare la vendita all'asta si fa presente che questo Ministero — al fine di assicurare una sempre più efficace tutela dell'acquirente — ha allo studio uno schema di disegno di legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

BENEDIKTER. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia informato di quanto recentemente pubblicato dalla stampa in ordine allo sciopero e al disservizio delle poste (tema, quest'ultimo, per altre e ben più approfondite inchieste) e in particolare per ciò che riguarda, a oltre un lustro dalla sua istituzione, l'inefficienza del codice di avviamento postale (CAP), il quale — invece di consentire l'automazione di un servizio sinora affidato alle mani dell'uomo, di assicurare inoltre veloci e sicuri e di evitare errori e lungaggini — non funzionerebbe affatto.

L'unico impianto automatico esistente in Italia sarebbe il centro pilota di Firenze-ferrovia, bellissimo ma inutile quanto una cattedrale nel deserto, mentre in una città, per

esempio, come Roma, con 36 mila strade, pochi ripartitori cottimisti continuerebbero a smistare la corrispondenza a mano in uno stanzone sotterraneo della stazione Termini, del tutto inadeguato sul piano igienico-ambientale; e in altri centri la situazione sarebbe analoga, se non peggiore.

Considerando che la stragrande maggioranza degli utenti usa tuttora rispettosamente ma inutilmente il codice di avviamento, di cui a suo tempo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni aveva promesso miracoli (per la campagna pubblicitaria spese 470 milioni di lire e per la stampa di 22 milioni di volumetti quasi un miliardo); l'interrogante chiede altresì di sapere, se ritenga opportuno in risposta alle crescenti lagnanze del pubblico per l'aggravarsi dei ritardi negli inoltri di corrispondenza o pacchi, nonché per adeguarsi ai sistemi similari da tempo in uso nel resto dei paesi europei più evoluti — disporre finalmente l'automazione metodica del servizio di smistamento, mediante una efficiente esecuzione del progetto CAP dell'ormai lontano 1967. (4-05139)

Risposta. — In relazione al generico richiamo fatto nella interrogazione alle notizie di stampa circa lo sciopero ed il disservizio delle poste si fa presente che, cessato, a seguito delle intese stabilite tra il Governo e le organizzazioni sindacali il 6 maggio 1973, lo stato di agitazione del personale e ripresa la normale attività lavorativa in tutti i settori dell'amministrazione, la situazione dei servizi postali e telegrafici può considerarsi ormai normalizzata.

Per quanto riguarda poi gli specifici appunti che sempre da parte della stampa sarebbero mossi ad una presunta inefficienza del codice di avviamento postale si fa presente che l'introduzione di tale strumento lavorativo avvenuta il 1° luglio 1967 ha reso possibile per l'Amministrazione postale conseguire una serie di vantaggi, immediati e futuri, che ben compensano la spesa sostenuta e che possono così riassumersi:

a) semplificazione della lavorazione delle corrispondenze nelle due fasi della ripartizione, quella per l'avviamento e quella per il recapito, con l'affrancamento definitivo dei ripartitori dall'immane e sempre più oneroso sforzo mnemonico loro imposto dall'intensificarsi delle relazioni anche su scala internazionale nonché dal notevole e continuo sviluppo urbanistico delle grandi città. Infatti il CAP sostituisce alla miriade di « nomi »

la semplicità omogenea del « numero » che deve essere soltanto « letto » dall'operatore per l'incasellamento della lettera, senza ulteriore attività intellettuale;

b) riduzione sensibile degli « scarti » (errati avviamenti), che avevano raggiunto proporzioni allarmanti nei sistemi mnemonico-manuali di ripartizione, in dipendenza delle difficoltà obbiettive di cui sopra;

c) l'adozione del codice di avviamento costituisce la premessa fondamentale ed indispensabile per la concreta introduzione dei processi di meccanizzazione, adeguatamente automatizzati, nei cicli lavorativi del servizio postale.

Aperta, quindi, con il CAP la via alla meccanizzazione si è potuta e dovuto procedere alla elaborazione di un duplice piano regolatore nazionale: uno per le corrispondenze ed uno per i pacchi, in modo da realizzare un programma organico di meccanizzazione che, creando una rete del movimento postale, prevedesse una serie di « centri » operativi caratterizzati ciascuno da un diverso grado di meccanizzazione ed automazione a seconda della natura e della intensità del rispettivo traffico.

Solo così il processo di meccanizzazione potrà offrire serie garanzie di miglioramento della qualità del servizio.

Sulla base di ciò si è proceduto parallelamente, sul piano tecnico, alla installazione del primo impianto di meccanizzazione interamente automatizzata per la « lavorazione » della corrispondenza.

Tale impianto, detto appunto « pilota », è stato istituito a Firenze-ferrovia, ma, ovviamente, il suo funzionamento effettivo e completo è legato alla realizzazione globale e simultanea dell'intero programma.

A tal fine è stato stipulato apposito contratto con la società ELSAG, che opera nella formula IRI, per la costruzione di:

19 centri meccanizzati primari (Milano, Roma, Torino, Bologna, Genova, Napoli, Bari, Venezia, Cagliari, Palermo, Catanzaro, Pescara, Pisa, Terni, Brescia, Novara, Padova, Salerno);

2 centri meccanizzati complementari (Milano-Linate e Roma-Fiumicino);

70 centri meccanizzati secondari nelle restanti provincie.

Sono esclusi dal contratto i centri di Firenze (già realizzato), di Trento e di Verona (entrambi in corso di esecuzione) e di Ancona (in corso di aggiudicazione).

Il contratto, che è stato approvato con decreto ministeriale del 27 aprile 1973, prevede

il termine utile di 3 anni, da tale data per la realizzazione dei centri meccanizzati primari e complementari e di 6 anni sempre da tale data per la realizzazione dell'intero programma.

Infine, per quanto attiene, in particolare, all'ambiente in cui lavorano i ripartitori di Roma, va precisato che non operano in locali sotterranei ma al secondo piano dell'edificio di Roma A D in via Marsala.

Il Ministro: GIOIA.

BIRINDELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali intendimenti abbia il Governo circa la sistemazione futura della società Monte Amiata ed in particolare per sapere:

a) se si voglia passare all'EGAM la sola attività mineraria o tutta l'azienda compresa l'attività immobiliare e boschiva;

b) se siano previsti nuovi investimenti.
(4-05242)

RISPOSTA. — Le due società produttrici di mercurio che operano nella zona del Monte Amiata (Siele e Monte Amiata) attraversano gravi difficoltà finanziarie dato che la richiesta del prodotto ha subito negli ultimi anni una fortissima riduzione, sia per il minore utilizzo del mercurio per esplosivi, sia per il rallentamento dei programmi spaziali sia, e soprattutto per la campagna contro l'inquinamento dell'atmosfera e delle acque da parte del mercurio e dei suoi derivati.

I problemi delle miniere mercurifere del Monte Amiata sono stati ampiamente trattati, nella seduta del 1° marzo del Senato della Repubblica, in occasione della discussione sul disegno di legge concernente l'attività e disciplina dell'Ente di gestione per le aziende minerarie metallurgiche — EGAM.

In quella sede sono stati accolti da parte del Ministro Ferrari-Aggradi in rappresentanza del Governo, per altro come raccomandazione, gli ordini del giorno volti a sollecitare il trasferimento all'EGAM delle partecipazioni dello Stato nella società Monte Amiata.

È stato, infatti, osservato, nella stessa occasione, che l'opportunità di tale trasferimento potrà eventualmente essere considerata — tenuto conto anche dell'azione apprezzabile finora svolta dall'IRI nel campo della ricerca e dello sfruttamento del mercurio, solo nel quadro di una decisione globale che tenga

conto degli interessi di tutti gli enti di gestione, vigilati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

CIACCI, BONIFAZI, FAENZI E TANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza — come è stato reso noto dalla stampa — del proposito della società mercurifera SIELE di porre in cassa integrazione guadagni, per circa un anno, i 450 lavoratori dell'azienda mineraria di Piancastagnaio (Siena), mentre la stessa società non assume nessun impegno per quanto riguarda gli investimenti per la ristrutturazione della miniera che si rende indispensabile per elevare la produttività e per mantenere e incrementare i livelli di occupazione.

Per conoscere se ritengono che, in queste condizioni, l'impegno della SIELE a riassumere i lavoratori dopo il periodo della cassa integrazione, anche qualora lo dovesse assumere, sarebbe alquanto aleatorio.

E se considerino, infine, meritevoli di grande attenzione e di appoggio le richieste avanzate tempestivamente dalle tre organizzazioni sindacali per impedire il ricorso alla cassa integrazione; per un ammodernamento e per l'introduzione di nuovi metodi di organizzazione e di coltivazione della miniera; per il mantenimento degli attuali organici e per il ritiro delle concessioni minerarie e il passaggio della società SIELE all'EGAM nell'interesse delle popolazioni dell'Amiata e dell'economia nazionale.
(4-04749)

RISPOSTA. — La società Siele di Piancastagnaio e l'Associazione degli industriali della provincia di Siena hanno rivolto istanza perché sia riconosciuta la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende produttrici di mercurio, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro.

Dagli elementi istruttori forniti dall'ufficio regionale del lavoro di Firenze emerge che le due società produttrici di mercurio nella provincia di Siena (Siele e Monte Amiata) attraversano gravi difficoltà finanziarie, dato che la richiesta del prodotto ha subito negli ultimi anni una fortissima riduzione, per il minore utilizzo del mercurio per esplosivi, sia per il rallentamento dei programmi spaziali, sia, e soprattutto, per la campagna contro l'inqui-

namento dell'atmosfera e delle acque da parte del mercurio e dei suoi derivati.

La stasi nelle vendite ha portato ad un immobilizzo di capitale e ad un'enorme giacenza di magazzino che, per la Siele, è pari alla produzione di due anni.

Per quanto concerne in particolare questa ultima società va tenuto presente che la direzione, che aveva in un primo momento deciso di porre in cassa integrazione dal 20 novembre 1972 i 350 dipendenti, ha rinviato tale decisione.

La situazione del settore si presenta comunque difficile, anche se, per i motivi sopra esposti, non si sono finora verificate le condizioni (licenziamenti, sospensioni o riduzioni d'orario) per l'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi 1115/1968 e 464/1972.

Si fa infine presente che i problemi delle miniere mercurifere del Monte Amiata sono stati ampiamente trattati, nella seduta del 1° marzo del Senato della Repubblica, in occasione della discussione sul disegno di legge concernente l'attività e disciplina dell'Ente di gestione per le aziende minerarie metallurgiche — EGAM.

In quella sede sono stati accolti da parte del Ministro Ferrari-Aggradi in rappresentanza del Governo, peraltro come raccomandazione, gli ordini del giorno volti a sollecitare il trasferimento all'EGAM delle partecipazioni dello Stato nella società Monte Amiata.

E' stato, infatti, osservato, nella stessa occasione, che l'opportunità di tale trasferimento potrà essere considerata — tenuto conto anche dell'azione finora svolta dall'IRI nel campo della ricerca e dello sfruttamento del mercurio nel quadro di una decisione globale che tenga conto degli interessi di tutti gli enti di gestione, vigilati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) i motivi che ritardano la presentazione alle Camere del disegno di legge di soppressione dell'Ente « Gioventù italiana » (ex GIL) approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 1973;

b) se sia sempre ferma intenzione del Governo di procedere alla definitiva soppressione dell'ente in parola ponendo così fine ad una scandalosa gestione del patrimonio ex GIL;

c) se sia al corrente, e con quali mezzi intende intervenire, della iniziativa presa dal

commissario nazionale della gioventù italiana di sospendere le attività assistenziali dell'ente e delle trattative intraprese dallo stesso commissario nazionale con le singole regioni per la utilizzazione dei beni ex GIL al di fuori di un disegno politico generale di trasferimento ed impiego sociale del patrimonio ex GIL;

d) in quali termini intenda apprestare garanzie per il personale che è vivamente a ragione preoccupato della iniziativa del commissario nazionale che oltre tutto non avverte l'elementare obbligo di sentire le organizzazioni sindacali interne. (4-05450)

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente la soppressione dell'Ente « Gioventù Italiana » e la sistemazione del personale dipendente, è stato trasmesso alla Camera dei deputati il giorno 11 giugno 1973.

La soppressione delle attività assistenziali dell'ente e le trattative intraprese dall'ente stesso con le singole regioni per la utilizzazione dei beni assistenziali si inquadrano nelle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare la seconda tende ad utilizzare i beni della Gioventù Italiana nelle more del provvedimento legislativo. Dove, infatti, non sono state perfezionate le convenzioni con le regioni, è stato provveduto ad assicurare l'utilizzazione degli immobili destinati ai fini assistenziali.

Nessuna preoccupazione deve sussistere per il personale, poiché sia il disegno di legge che i menzionati accordi provvisori con le regioni prevedono la salvaguardia degli interessi del personale stesso.

Il Sottosegretario di Stato: EVANGELISTI.

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se sia vero il fatto che il Consiglio dei ministri in data 25 maggio 1973 ha nominato quattro dirigenti generali del Ministero della marina mercantile e altrettanti del Ministero della difesa senza che si fossero verificate le relative vacanze organiche con una procedura che, oltre a violare precise disposizioni di legge, contrasta con i principi della corretta amministrazione e fa sorgere il sospetto di inammissibili favoritismi. (4-05701)

RISPOSTA. — Le quattro nomine a dirigente generale del Ministero della difesa deliberate al Consiglio dei ministri con decorrenza dal 1° luglio 1973 sono destinate a ripianare

altrettante vacanze per collocamenti a riposo nel mese di giugno.

Trattasi quindi di procedura del tutto normale.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano stati esperiti accertamenti in ordine a quanto pubblicato da *Il punto di Capitanata* del 1° marzo 1972, relativamente alla presenza in Milano nei giorni dell'attentato alla Banca nazionale dell'agricoltura, del giovane neofascista pugliese Franco Matteo Tatarella e alla veridicità del contenuto degli « appunti di un viaggio faticoso » pubblicati dallo stesso Tatarella su *Il Corriere di Foggia* di cui era direttore responsabile, all'epoca della strage di Milano.

In particolare si chiede di sapere se risulti alle autorità che il 22 novembre 1969 (20 giorni prima dell'attentato) è stato pubblicato un « servizio per *Il Corriere di Foggia* ed *Europa nazione* » sulla morte di Annarumma a cura degli « inviati Franco Matteo Tatarella ed Enzo Miccolis », mentre il 14 dicembre 1969 (due giorni dopo la strage) il settimanale diretto da Tatarella è uscito in « edizione speciale della sera » con un titolo che diceva: « Franco Matteo Tatarella ci telefona da Milano - Chiediamo le dimissioni del Governo e tutto il potere a Fanfani ed ai generali dei carabinieri ».

Poiché da due scritti si rileverebbe che il Tatarella si sia intrattenuto a Milano quantomeno dal 22 novembre al 14 dicembre 1969, gli interroganti chiedono di sapere se gli organi inquirenti abbiano indagato sulla condotta di questo personaggio anche in relazione alle cose scritte negli *Appunti di un viaggio faticoso* pubblicati nei giorni 22 e 23 dicembre 1969 in altre edizioni straordinarie de *Il Corriere di Foggia*; appunti nei quali, a parte i titoli (*Difendo Valpreda, Feltrinelli in Corea, I maoisti e i fascisti mi picchiamo a sangue, Il mio abbigliamento nazi-fascista-maoista provoca ilarità*, ecc.), l'autore parla di una storia « iniziata il 28 ottobre » fatta di « avventure piccolo-borghese » e di « vicissitudini fino al 14 dicembre » raccontate a Napoli a un « notissimo avvocato addentrato negli alti ambienti militari ». (4-02457)

RISPOSTA. — Secondo le informazioni pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Milano alla quale è stato comunicato il testo della interrogazione, che la procura della Repubblica di quella città non ave-

va avuto sinora alcuna notizia dei fatti segnalati nella interrogazione medesima e degli articoli pubblicati dai giornali *Il Corriere di Foggia* ed *Europa Nazione*, il cui raggio di diffusione non raggiunge la Lombardia. Nessuna specifica denuncia era, poi, pervenuta all'autorità giudiziaria di Milano (e neppure a quella di Roma) circa una possibile partecipazione di Tatarella Franco Matteo, nominato nella interrogazione, agli attentati di Milano del 12 dicembre 1969.

La procura di Milano ha, pertanto, solo ora iniziato le opportune indagini al riguardo a mezzo del sostituto procuratore della Repubblica che assiste al procedimento in corso a carico di Freda Franco e di Ventura Giovanni.

Il Ministro di grazia e giustizia: GONNELLA.

DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali al comune di Amalfi dopo molti anni dall'affissione di un pubblico manifesto a cura della democrazia cristiana non è stata ancora data notizia del finanziamento che la Cassa del Mezzogiorno avrebbe disposto per la costruzione della rotabile Tovere-San Lazzaro. (4-05262)

RISPOSTA. — Il completamento della strada Tovere di Amalfi-San Lazzaro è stato incluso nel programma della Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione dei commi 1 e 2, articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'importo di lire 400 milioni.

E da far presente che il predetto programma è stato predisposto sentita la regione Campania, e poiché la strada assumerà le caratteristiche di strada provinciale, la Cassa ha già preso contatto con l'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale di Salerno che provvederà alla redazione del relativo progetto.

Durante l'elaborazione progettuale - tenuto conto della difficoltà dell'opera - sarà acquisito il parere della sovrintendenza ai monumenti per quanto concerne la tutela del paesaggio, e quello del comune di Amalfi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: VINCELLI.

DI MARINO E BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia vero che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo predisposto

l'8 gennaio 1973 due gare di appalto per la fornitura di suole in ghisa per freni, non essendosi tali gare concluse positivamente se non in parte, ha dovuto procedere per l'assegnazione delle restanti commesse a trattative private;

2) se sia vero che tali trattative hanno portato alla concessione delle commesse in favore di una sola ditta;

3) se sia vero che la ditta « Giacomo Pisano & Figli » di Baronissi (Salerno) non è stata nemmeno inviata alla trattativa per le commesse riservate alle industrie del centro-sud, pur essendo risultata seconda nella gara nella graduatoria dei prezzi e pur avendo dichiarato spontaneamente di essere disposta ad accettare i livelli di prezzi minimi risultanti dalla gara.

La conseguenza di tali decisioni è stata che una ditta ha ottenuto commesse per 4 miliardi e mezzo e 31 mila tonnellate di produzione, sicché è addirittura oberata di lavoro, e la ditta Giacomo Pisano & figli, che occupa 61 operai ed opera in un comune dove vi è un alto livello di disoccupazione, si trova in gravi difficoltà per insufficienza di lavoro. (4-05308)

RISPOSTA. — In data 8 gennaio 1973 l'azienda ferroviaria ha indetto 2 licitazioni private per l'acquisto di suole in ghisa per freni, e precisamente:

a) licitazione nazionale, per complessive tonnellate 17.724, per 12 tipi di materiali, ripartiti in 20 lotti;

b) licitazione riservata alle ditte del centro-sud, per 8 tipi di materiali, per complessive tonnellate 17.510, ripartite in 16 lotti.

Il maggior numero di lotti rispetto ai tipi di materiali è dovuto alla suddivisione dei quantitativi più forti in due lotti uguali. Ciò al fine di consentire la partecipazione alle gare anche a ditte di modesta potenzialità produttiva.

a) Licitazione nazionale.

Sono stati aggiudicati in gara 10 lotti (2 alla ditta Società gestioni industriali di Civitanova Marche e 8 alla ditta Pisano & C. di Salerno).

Per gli altri 10 lotti risultati di nessun effetto si è proceduto mediante trattativa a seguito e 4 lotti sono stati aggiudicati alla Società gestioni industriali e 6 alla Pisano & C. di Salerno.

La trattativa a seguito della licitazione in quota nazionale ha pertanto portato all'affida-

mento della fornitura a due ditte e non ad una soltanto.

In particolare si fa presente che la ditta « Giacomo Pisano » di Baronissi ha concorso in licitazione per soli 2 lotti su 20 quotando rispettivamente lire 155 e lire 160 al chilogrammo. I prezzi della migliore offerente « Pisano & C. » di Salerno sono stati rispettivamente di lire 128 e lire 138 al chilogrammo.

Si deve, inoltre, far presente che per i materiali per i quali la « Giacomo Pisano » di Baronissi ha presentato offerta, migliore offerente è stata la « Pisano & C. » di Salerno; seconda migliore offerente la « Società gestioni industriali »; « solo terzo migliore offerente la « Giacomo Pisano » di Baronissi.

b) Licitazione riservata alle ditte del centro-sud.

Sono stati aggiudicati in gara sei lotti alla ditta « Pisano & C. » di Salerno.

Per gli altri 10 lotti risultati di nessun effetto si è proceduto mediante trattativa a seguito:

per 4 lotti con la ditta « Pisano & C. » di Salerno, unica concorrente, a prezzi uguali a quelli della licitazione nazionale. Tali lotti sono stati pertanto affidati alla ditta stessa;

per 3 lotti, essendo la ditta « Pisano & C. » di Salerno in concorrenza con la sola ditta « Manifattura ceramica Pozzi », a prezzi notevolmente inferiori (rispettivamente lire 164 e lire 140 al chilogrammo contro lire 179 e lire 179 al chilogrammo), si è trattato con la sola ditta « Pisano & C. », ottenendo in definitiva i prezzi di lire 158 (2 lotti) e lire 140 (1 lotto);

per 3 lotti, essendo la « Pisano & C. » di Salerno in concorrenza con la sola ditta « Giacomo Pisano » di Baronissi, ma con forti differenze di prezzo (rispettivamente lire 128, lire 128 e lire 138 al chilogrammo contro lire 155, lire 155 e lire 160 al chilogrammo) si sono iniziate le trattative con la sola ditta « Pisano & C. » di Salerno. La ditta « Giacomo Pisano » di Baronissi non ha presentato formale offerta, ma solo verbalmente ha fatto presente di essere disposta ad allineare il suo prezzo, a quello della « Pisano & C. » limitatamente ad un lotto, il cui corrispondente per tipo era stato aggiudicato alla Pisano & C. in gara a lire 138. Sennonché nella trattativa svolta con la Pisano & C. di Salerno, la ditta stessa ha ribassato il suo prezzo a lire 135,50 sia per il lotto già aggiudicato in gara sia per quello aggiunto in trattativa.

Pertanto la fornitura è stata affidata alla Pisano & C. di Salerno, che ha avuto, in definitiva, la quota nazionale e riservata.

Al riguardo si fa presente che la ditta ha potenziato le sue strutture produttive in modo tale che è in grado di concorrere a forniture del genere a livello europeo, come del resto già ha dimostrato dalle consegne che ha cominciato ad effettuare addirittura in anticipo rispetto ai tempi prescritti.

Lo stesso non può dirsi rispetto alla G. Pisano & figli che non risulta abbia operato analogo potenziamento della sua produzione. Per quanto riguarda le particolari difficoltà in cui questa ditta verserebbe, si fa presente che essa ha in corso di ultimazione un altro contratto con l'azienda e che lo scorso mese ha acquistato, proprio dalle ferrovie dello Stato un notevole quantitativo di rottami di ghisa, da destinare evidentemente a proprie lavorazioni.

Recentemente poi l'azienda delle ferrovie dello Stato ha indetto 2 licitazioni (quota nazionale e quota riservata) per la fornitura di zoccoli in ghisa per freno, per complessive tonnellate 3.500 circa. La Giacomo Pisano e figli è stata regolarmente invitata ed è da sperare che voglia formulare prezzi realmente concorrenziali.

Il Ministro: BOZZI.

DI MARINO E BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato di quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Pontecagnano (Salerno).

In quel comune a cura della sezione comunista era stata esposta una mostra di propaganda antifascista, nella quale era tra l'altro esposta la riproduzione del rapporto inviato dalla tenenza dei carabinieri di Venanzio Reale (Torino) al superiore comando in data 15 marzo 1943 nel quale si trasmetteva copia del volantino incitante allo sciopero generale contro il fascismo, cioè a quel glorioso inizio della lotta per la libertà dell'Italia, che dette un colpo decisivo alla dittatura fascista.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Pontecagnano, ispezionata la mostra, provvedeva a far fotografare il manifesto riprodotto il succitato rapporto per inviarlo alla procura della Repubblica nel caso sussistessero estremi di reato.

Gli interroganti chiedono di sapere se tale iniziativa del comandante della stazione dei carabinieri appaia opportuna anche per il prestigio dell'Arma e se non vi siano altre più

utili ed urgenti attività da svolgere da parte dei carabinieri di Pontecagnano, preoccupati invece a quanto pare soprattutto di controllare l'operato della sezione comunista. (4-05490)

RISPOSTA. — Il 13 maggio 1973, nel comune di Pontecagnano, la sezione del PCI ha allestito una mostra fotografica su pannelli.

Sono stati esposti al pubblico 18 pannelli di varia grandezza, raffiguranti personaggi politici con relative vignette contro il partito fascista ed inneggianti alla resistenza.

Su uno dei pannelli era affissa fotocopia di una lettera dell'Arma dei carabinieri, datata 15 marzo 1943, in ordine alla quale il comandante della stazione dei carabinieri di Pontecagnano, per espressa disposizione della procura della Repubblica di Salerno, ha eseguito i rilievi fotografici del pannello.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

FLAMIGNI, MALAGUGINI, TORTORELLA ALDO E GIADRESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere — premesso che nella seduta della Camera del 24 febbraio 1972 ebbe a dichiarare: « Non sembri fuori dell'economia di questo discorso se cito un proposito nel programma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dovrà concludere nei prossimi mesi gli studi su due problemi di rilievo: i rapporti contrattuali con la RAI-TV e le misure per tutelare l'inviolabilità delle comunicazioni telefoniche. A quest'ultimo riguardo, considerando un aspetto delicato e importante della salvaguardia della dignità e della libertà di ogni cittadino, mi riservo di dare incarico ad un comitato di tre Ministri perché facciano il punto preciso su quanto ha formato oggetto di polemiche e insinuazioni su intollerabili manovre che, se fossero vere, degraderebbero il livello del nostro costume civile » —:

1) quali misure il Governo intenda adottare per tutelare l'inviolabilità delle comunicazioni telefoniche;

2) se abbia affidato il menzionato incarico ad un comitato di tre Ministri, di quali ministri è stato composto, quali sono state le risultanze degli eventuali accertamenti e quali le eventuali proposte di provvedimenti.

(4-02486)

RISPOSTA. — Si fa integralmente richiamo alla risposta data alla Camera dei deputati, nella seduta del 29 marzo 1973, ad interpellan-

ze e ad interrogazioni orali — alcune delle quali anche a firma dei presentatori dell'attuale interrogazione — riguardanti le intercettazioni telefoniche abusive.

Circa la parte finale della interrogazione, si fa presente che della commissione interministeriale per lo studio e la formulazione di proposte in ordine al problema di che trattasi hanno fatto parte funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della giustizia, dell'interno e della difesa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

FURIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato del fatto che in tutta la zona biellese (e, sembra, anche in quella novarese) continuano ad essere insufficienti i rifornimenti di sale e di tabacchi di vario tipo e che tutto ciò crea notevole disagio per la popolazione e per gli stessi tabaccaia, i quali, ove non intervengano urgenti provvedimenti, hanno minacciato di ricorrere anche alla chiusura dei negozi.

Nel far presente che il malcontento è tanto più vivo in quanto, mentre nella zona biellese, fornita dal centro di Milano, viene consegnato settimanalmente all'incirca un terzo della merce richiesta e necessaria, in altre province del Piemonte, rifornite dal centro di Torino, la consegna della merce è pressoché regolare, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni di questa situazione e in quale modo il Governo intenda urgentemente intervenire per ripristinare un regolare rifornimento. (4-05461)

Risposta. — Il quadro delineato dalla interrogazione non è affatto corrispondente alle notizie di cui dispone l'amministrazione.

Per quanto riguarda il sale, risulta che le quantità ed i tipi disponibili sono largamente sufficienti all'approvvigionamento delle zone segnalate: infatti giungono settimanalmente a Genova, da Cagliari e S. Antioco, anche per il rifornimento delle zone in questione, circa 6 mila tonnellate di sale. Trattasi pertanto di circa 25 mila tonnellate al mese, senza tener conto delle tradotte straordinarie di sale (25 vagoni per volta) che vengono all'occorrenza inviate al deposito di Tortona dalla Salina di Margherita di Savoia.

Momentanee difficoltà negli approvvigionamenti potrebbero unicamente essere state causate da ritardi delle richieste, dovuti a disguido postale.

Tali carenze, per altro, sono state in non pochi casi superate sia con iniziative degli ispellorati compartimentali monopoli e dei depositi e sia con richieste telefoniche dei gestori degli organi di vendita.

Per quanto riguarda, invece, la lamentata insufficienza di prodotti da fumo, il rilievo può avere qualche fondamento soltanto in relazione alle sigarette confezionate nel formato *King Size* (MS, Colombo, Super ecc.) le cui produzioni non si sono ancora potute adeguare, per motivi tecnici, alla imprevista ed imprevedibile crescente domanda del mercato, determinata dalla contrazione del fenomeno contrabbandiero.

Per maggio 1973, che conta un maggior numero di giorni lavorativi rispetto ad aprile, si è potuto disporre di una produzione lievemente maggiore di tali tipi di sigarette e, pertanto, è stato possibile far luogo all'aumento degli approvvigionamenti ai depositi generi di monopolio ed ai magazzini di vendita ad essi aggregati.

Per altro, alla carenza dei prodotti in questione potrebbe, in parte, farsi fronte con l'effettuazione di due ore giornaliere di prolungamento d'orario presso gli Opifici che producono tali tipi di sigarette. Tale soluzione però non è condivisa dalle organizzazioni sindacali, le quali mantengono ferma la loro opposizione alle prestazioni di lavoro straordinario presso le manifatture.

Il Ministro: VALSECCHI.

FURIA E DAMICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti intenda urgentemente adottare al fine di andare incontro alle richieste di modifica del decreto ministeriale riguardante l'orario di lavoro, per le quali sono in agitazione e in sciopero i lavoratori addetti ai distributori di benzina della zona biellese e di altre zone del Piemonte.

In particolare per la zona biellese, i lavoratori suddetti — che, a partire da domenica 13 maggio 1973, sciopereranno tutte le domeniche sino a che non saranno accolte le loro richieste — chiedono che anche per il periodo estivo 1° aprile - 30 settembre venga osservato l'orario previsto per il periodo invernale 1° ottobre - 31 marzo e cioè: mattino dalle ore 7 alle 12,30, pomeriggio dalle ore 14,30 alle 19,30 e tre domeniche festive su quattro.

Gli interroganti fanno presente che — considerate le caratteristiche della zona biel-

lese — la richiesta riguardante l'orario giornaliero meglio risponde a delle esigenze degli stessi automobilisti, ed anche la richiesta riguardante i turni festivi appare del tutto ragionevole. Su di esse, del resto, risulta che ha già espresso parere favorevole anche il prefetto di Vercelli. Tali richieste, per altro, sottolineano quanto fosse e sia giusta la tesi sostenuta in molte altre circostanze circa la opportunità che, fissati a livello nazionale alcuni principi essenziali e generali, venisse demandata alle regioni — che meglio possono tener conto delle caratteristiche e delle esigenze locali — una più precisa regolamentazione degli orari e dei turni in questione.

(4-05462)

RISPOSTA. — L'articolo 9 della legge 28 luglio 1971, n. 558 che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, affida a questo Ministero la determinazione degli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di carburante.

In attuazione di quanto disposto dal sopracitato articolo questo Ministero ha provveduto con decreto ministeriale 11 marzo 1972 a disciplinare tale materia.

Alla luce dell'esperienza acquisita nella prima fase di applicazione di detta normativa, questo Ministero ha ora allo studio la modifica del sopracitato decreto ministeriale, tenendo nella più attenta considerazione le richieste dei lavoratori addetti ai distributori di benzina, dei gestori, dei concessionari. Tuttavia, non si potrà prescindere dalla necessità degli utenti, delle esigenze del traffico e del turismo al fine di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti, in osservanza di quanto dispone l'articolo 9 della citata legge 558.

Il Ministro: FERRI MAURO.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) mentre in molte fabbriche di Bologna a proprietà privata gli oratori dell'ANPI da diversi anni celebrano l'anniversario della Resistenza nei luoghi di lavoro, la direzione della manifattura tabacchi di Bologna ha rifiutato il permesso d'ingresso nella sala mensa dello stabilimento ad un rappresentante dell'ANPI provinciale per celebrare la ricorrenza del 30° anniversario de-

gli scioperi antifascisti del 1943 e la ricorrenza della Liberazione;

2) tale rifiuto ha provocato viva indignazione non solo fra i dipendenti della manifattura tabacchi ma nella cittadinanza bolognese che non ha mai dimenticato la resistenza opposta al fascismo dalle maestranze dello stabilimento bolognese che, nell'attuale situazione politica, deve essere particolarmente ricordata ed esaltata.

Per chiedere se ritenga che l'atteggiamento della direzione della manifattura tabacchi di Bologna contrasti con il compito che hanno tutti gli organi dello Stato di favorire, e non di ostacolare, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei lavoratori in particolare agli ideali della resistenza.

Quali provvedimenti intenda adottare affinché l'amministrazione dei monopoli di Stato provveda a ritirare l'ingiustificato divieto particolarmente grave in questo momento in cui i lavoratori sono mobilitati per difendere la democrazia conquistata con la resistenza minacciata dalle reiterate provocazioni e violenze fasciste.

(4-05218)

RISPOSTA. — Le sezioni sindacali della manifattura tabacchi di Bologna aderenti alla CGIL, CISL e UIL, chiesero a suo tempo alla locale sezione dell'ANPI di far intervenire un suo rappresentante all'assemblea indetta per celebrare il 30° anniversario dell'inizio delle lotte operaie e della resistenza.

La direzione della manifattura non ritenne però di poter concedere tale autorizzazione, stante che le vigenti norme regolamentari vietano l'accesso agli opifici del monopolio alle persone estranee, dato che si tratta di luoghi a recinazione fiscale.

Risulta ad ogni modo che avendo le maestranze proposto l'alternativa di far celebrare la manifestazione con l'intervento del segretario della locale Camera del lavoro, la direzione ha aderito di buon grado alla suddetta soluzione.

Il Ministro: VALSECCHI.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) la stampa nazionale ha dato pubblicità al rifiuto di un giudice istruttore all'ufficio del pubblico ministero di Roma ad un decreto di archiviazione riguardante una denuncia anonima per reati contro la pubblica amministrazione, in quanto il provvedimento non doveva essere neppure iniziato perché basato sulla denuncia di un anonimo;

2) è ritenuto che oltre il 50 per cento dei processi traggono origine da tale tipo di denunce;

3) la giustizia penale — è stato ampiamente sottolineato anche in questi giorni — deve attuarsi nel rigoroso rispetto dei diritti della difesa garantiti a chiunque sia sospettato di reato, che, invece, si troverebbe ad essere oggetto di indagini senza neppure essere avvertito;

4) se il Consiglio superiore della magistratura ha sancito il divieto di procedere ad indagini contro i magistrati su delazione anonima, lo stesso trattamento, alla stregua dei principi costituzionali, deve, necessariamente, valere anche nei confronti di ogni cittadino — quale sia il pensiero del ministro e quale iniziativa intenda adottare in proposito. (4-03502)

RISPOSTA. — Il caso segnalato concerne il valore da attribuire, a norma della legge processuale penale, agli scritti anonimi con i quali vengono denunciati illeciti penali a carico di cittadini e, quindi, la sua risoluzione è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria cui spetta di interpretare ed applicare le disposizioni di legge esistenti al riguardo (articoli 1, 8, 141 del codice di procedura penale).

Attualmente il caso in questione è affidato alla decisione della Corte di cassazione alla quale gli atti sono stati trasmessi dal pubblico ministero (che ha sollevato conflitto a norma dell'articolo 51 2° comma del codice di procedura penale) dopo il rifiuto del locale giudice istruttore di dar corso ad una richiesta di archiviazione del pubblico ministero poiché essa si riferiva a fatti contenuti in una delazione anonima.

Da quanto sopra esposto consegue che nessuna iniziativa può essere in proposito adottata dal Ministero di grazia e giustizia, attesi i principi costituzionali dell'indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni e della sua soggezione soltanto alla legge.

Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sulle delazioni anonime contro magistrati, cui si accenna nell'ultima parte della interrogazione, trattasi di questione diversa che attiene al campo disciplinare, in ordine alla quale il Consiglio superiore nella seduta del 18 settembre 1969 deliberò che « in nessun caso deve tenersi conto degli scritti anonimi a

carico di magistrati e che devono essere distrutti quelli pervenuti ».

Il Ministero: GONELLA.

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che: il capo gruppo del PSDI alla Regione lombarda, denunciando in quella sede la gravità della situazione che si è venuta a creare nelle scuole milanesi a « seguito delle debolezze ed insufficienze degli organi cui spetta fare osservare la legge », ha rivolto un appello alle autorità di Governo e, richiamando una circolare dell'allora guardasigilli Togliatti, « contro coloro che organizzano le guerriglie armate si applicano le norme del codice penale militare » ne ha chiesta l'applicazione —; quale sia il pensiero del Governo e quali le iniziative per porre fine ad uno stato di grave tensione nel paese. (4-03862)

RISPOSTA. — La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, alla quale è stato comunicato il testo dell'interrogazione, ha riferito al riguardo che la competente autorità giudiziaria non ha ravvisato i caratteri della guerriglia armata nei fatti che hanno, anche recentemente, turbato il regolare funzionamento delle scuole statali di Milano.

Tale precisazione renderebbe superflua la risposta all'ultima parte dell'interrogazione, relativa all'eventuale ricorso a norma straordinarie per la repressione dei fatti suindicati. È opportuno, per altro, osservare, in linea generale, che il regime introdotto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 — al quale si intende evidentemente fare riferimento nella interrogazione — che attribui ai tribunali militari straordinari la competenza a conoscere di reati comuni di particolare gravità, al fine di fronteggiare le minacciose manifestazioni di delinquenza organizzata verificatesi in quel periodo, non sarebbe attualmente applicabile, essendo intervenuto l'articolo 103 della Costituzione che, come è noto, limita la competenza dei tribunali militari in tempo di pace ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

MALAGUGINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il numero dei

procedimenti penali a carico di imputati in stato di custodia preventiva nei quali, avvenuto il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio nei termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, modificato dalla legge 1° luglio 1970, n. 406, è trascorso oltre un anno da detto deposito ovvero sono stati superati di più della metà i termini previsti dai numeri 1 e 2 del citato articolo 272 del codice di procedura penale, come sopra modificato, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado. (4-02241)

RISPOSTA. — In base alle notizie ora pervenute dai procuratori generali della Repubblica, nei cui distretti si sono verificate le ipotesi specificate nella interrogazione, risulta che nel periodo novembre - dicembre 1972, ammontava in totale a 111 il numero dei procedimenti penali a carico di imputati in stato di custodia preventiva, riguardo ai quali era trascorso oltre un anno dal deposito della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero erano stati superati di più della metà i termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1970, n. 406, senza che fosse stato definito il giudizio di primo grado.

Il Ministro: GONELLA.

MALAGUGINI E KORACH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 è stato abbreviato il termine per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società « Immobiliare Lupietta società per azioni » di diverse società aventi sede in Milano;

2) l'unico scopo in effetti raggiunto per mezzo della suddetta fusione è stato quello di riunire in un unico patrimonio i patrimoni delle società interessate alla fusione, con la conseguenza di arrecare grave pregiudizio ai creditori delle società attive e vantaggio a quelli delle società passive — quale sia stata la necessità di pubblico interesse che, in applicazione dell'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472, ha consentito la riduzione del termine da tre mesi a quindici giorni per l'attuazione della fusione nella società Lupietta di 109 società.

Per sapere inoltre se sia stata interpellata l'autorità giudiziaria e quale parere eventualmente questa abbia espresso. (4-04789)

RISPOSTA. — L'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472, stabilisce che il termine di tre mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile per la stipulazione dell'atto di fusione tra società può essere ridotto sino a 15 giorni — con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato — qualora la fusione risponda a necessità di pubblico interesse.

Per quanto riguarda il caso particolare segnalato nella interrogazione, si fa presente che con motivata istanza in data 6 dicembre 1971 l'amministratore della società immobiliare Lupietta, della società immobiliare Acacia e delle altre 108 elencate nell'istanza stessa, tutte con sede in Milano, ha, chiesto, a norma della menzionata legge n. 1472 del 1942, la riduzione del termine suindicato per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società immobiliare Lupietta di tutte le altre.

Essendo risultata, in base ai pareri espressi dai ministri dell'industria e del tesoro, la sussistenza del requisito relativo al pubblico interesse della fusione identificandosi tale requisito, tra l'altro, nella necessità di sistemazione dell'ingente numero di soci e relativi familiari (circa 10 mila persone) assegnatari di appartamenti delle società che si sarebbero fuse in una sola, soci (la maggior parte dei quali piccoli impiegati ed operai) evidentemente interessati alla più sollecita definizione della questione, è stato emanato il decreto ministeriale 17 febbraio 1972 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 47 del successivo 21 febbraio) di abbreviazione a 15 giorni del termine in questione.

Si osserva poi che il decreto sopra richiamato non ha lasciato indifesi, come si afferma nella interrogazione, i creditori sociali dal pregiudizio che ad essi poteva derivare dalla confusione delle società partecipanti alla fusione in unica massa. I creditori, invero, sia pure entro il termine ridotto di quindici giorni dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, hanno conservato il diritto di proporre « opposizione » a norma dell'articolo 2503 del codice civile, salva la facoltà del tribunale di disporre che, nonostante l'opposizione, la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Circa l'ultima parte della interrogazione, si rileva che, il preventivo interpellato dell'autorità giudiziaria è escluso da quanto disposto nell'articolo unico della citata legge n. 1472 che demanda all'esclusiva competenza degli

organi ministeriali l'abbreviazione del termine di che trattasi.

Il Ministro: GONELLA.

MAMMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto a porre in libertà provvisoria due cittadini stranieri accusati di tentata strage per aver consegnato a due ragazze inglesi, a Fiumicino, un mangianastri esplosivo, che scoppiò nel bagagliaio di un aereo.

L'interrogante ritiene che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere quali elementi nuovi siano emersi per determinare una decisione allo stato del tutto sconcertante.

(4-03931)

RISPOSTA. — In base alle informazioni pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, è risultato che ai due cittadini stranieri — imputati di strage nonché di detenzione e porto abusivo di materiale esplosivo in relazione all'esplosione verificatasi il 16 agosto 1972 a bordo di un *Boeing* della società El-Al partito da Fiumicino — è stata concessa la libertà provvisoria con ordinanza 13 gennaio 1973 del consigliere istruttore del tribunale di Roma in considerazione, tra l'altro, dei seguenti elementi ritenuti favorevoli: modalità del fatto, scarsa gravità del pericolo di strage, motivi a delinquere, personalità dei giudicabili, loro condizioni di vita individuale e sociale, nonché la loro posizione, risultante dalle indagini processuali, non di ideatori ed organizzatori della impresa criminosa, ma di semplici esecutori di ordini impartiti dal terzo imputato latitante facente parte di una più complessa organizzazione.

Il magistrato istruttore nella motivazione del provvedimento si è, poi, richiamato alle sostanziali innovazioni introdotte dalla recente legge 15 febbraio 1972, n. 733, la quale, come è noto, prevede la possibilità di concessione della libertà provvisoria anche nei casi di obbligatorietà dell'ordine o mandato di cattura, qualunque sia in astratto la gravità del reato o l'entità della pena, osservando in proposito che una volta che ricorrano, in base alla deliberazione degli elementi essenziali, le condizioni favorevoli alla concessione di detto beneficio, tali elementi non possono essere posti in non cale da altri elementi sussidiari come ad esempio quello della presunzione di una sottrazione dei liberati con la fuga all'esecuzione della pena.

La locale procura generale ha altresì riferito che la cennata ordinanza di concessione

della libertà provvisoria è stata impugnata dal pubblico ministero che ha anche presentato i motivi a sostegno dell'interposto appello. Il pubblico ministero ha pure impugnato altra ordinanza del consigliere istruttore con la quale, su istanza della difesa, il magistrato ha successivamente revocato l'obbligo già imposto agli imputati della presentazione settimanale ai carabinieri.

Premesso quanto sopra, si rileva che il lamentato provvedimento è stato adottato dalla autorità giudiziaria rispetto ad un caso affidato alla sua autonoma ed esclusiva valutazione e che non è consentita alcuna interferenza al riguardo da parte del ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro: GONELLA.

MARIOTTI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

1) il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 ottobre 1972, incaricò il CIP di un'indagine da effettuare ogni tre anni sul rapporto tra costo di produzione e prezzi di medicinali;

2) il CIP entro il termine del 31 dicembre 1971 non poté attuare la revisione di tutti i prezzi dei medicinali, sulla base delle direttive in data 27 luglio 1971 formulate dal CIPE, che prevedevano tra l'altro adeguate riduzioni di spesa di propaganda, l'abrogazione dello sconto del 19 per cento al fine di adeguare il prezzo finale ai reali costi, e la liberalizzazione dei prezzi dei prodotti di bando, la cui pubblicità doveva essere rigorosamente ridotta, con l'intento di diminuire i prezzi per effetto del gioco della domanda e dell'offerta;

3) secondo talune notizie la revisione dei prezzi da parte del CIP, non possa concludersi per ostacoli di indole tecnica, comportanti tra l'altro, nella prima fase di revisione l'abolizione dello sconto di cui attualmente godono gli enti mutualistici sui prodotti farmaceutici nella misura del 25 per cento (19 per cento a carico dei produttori e il 6 per cento a carico delle famiglie) —:

a) entro quale periodo verrà effettuata la revisione dei prezzi dei medicinali;

b) se, in caso di esistenza di ragioni ostative di carattere tecnico, risponda al vero la notizia della predisposizione da parte del Ministro dell'industria e commercio di un apposito schema di legge che prevede un diritto speciale (cioè un onere sull'intera produzione di tutti i medicinali italiani e stranieri inclusi

i medicinali di banco) in base alla considerazione che il meccanismo della determinazione dei prezzi è identico per tutti i farmaci indipendentemente dalla loro immissione al consumo mutualistico;

c) se il Governo nelle more della revisione generale dei prezzi intenda apportare una riduzione del prezzo dei medicinali di banco nella stessa misura di quella attualmente prevista per le specialità medicinali ammesse a prescrizione mutualistica;

d) quali altri provvedimenti nel settore intenda adottare che determinino una disincentivazione dell'ascendente spinta al consumo dei farmaci, anche di quelle specialità medicinali quali gli psicofarmaci per gli effetti collaterali che possono produrre, o dei prodotti farmaceutici la cui efficacia terapeutica è dubbia, ma reclamizzati dalla TV e dalla stampa, pur di incrementare il consumo.

(4-03971)

RISPOSTA. — In adempimento delle determinazioni adottate il 27 luglio 1971 dal CIPE sulla nuova metodologia per la determinazione dei prezzi dei medicinali in base alla quale il CIP deve attuare la revisione generale dei prezzi delle specialità medicinali, il 29 ottobre 1971, come previsto dall'articolo 33 del decreto-legge del 1970, n. 745, il CIP ha trasmesso la indagine effettuata sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali al Ministero della sanità per il prescritto parere.

Corredata dal citato parere, la relazione è stata trasmessa l'11 gennaio 1972 al CIPE che ha provveduto ad indire delle riunioni preparatorie a livello di direttori generali (Cipe-CIP-sanità-lavoro) al fine di mettere a punto le previste direttive.

Contemporaneamente sono proseguiti i lavori per la revisione generale dei prezzi delle specialità medicinali. Trattasi di un lavoro molto complesso dato l'elevato numero di specialità e confezioni. Detto lavoro viene svolto presso un centro elettronico ove sono stati memorizzati i dati relativi alle materie prime, ai materiali di confezionamento, ai tempi di lavorazione e agli altri costi correlati e non correlati alla lavorazione.

La preparazione di questo lavoro, che viene per la prima volta studiato e organizzato, ha richiesto molto tempo per la predisposizione dei vari programmi e per le verifiche delle registrazioni. Esso è stato anche ritardato dalla elevata percentuale di errori che le imprese farmaceutiche hanno commesso nel trasmettere i dati dei decreti di registrazione e della

composizione quali-quantitativa delle specialità.

Il completamento di tale lavoro è previsto entro l'anno 1973.

Per quanto concerne lo schema di legge, predisposto da questa amministrazione che prevede un onere sull'intera produzione di tutte le specialità medicinali (sia di produzione nazionale, che estera che dei prodotti da banco) e modifica l'attuale sistema degli oneri mutualistici, si fa presente che tale normativa non interferisce nei provvedimenti da adottare in materia di prezzi.

Per quanto concerne infine la richiesta di riduzione da apportare ai prodotti da banco nelle more della riduzione generale dei prezzi, si ricorda che la direttiva del CIPE del 27 luglio 1971 prevede, a titolo sperimentale, la liberalizzazione dei prezzi di questi prodotti. Non è possibile, però, effettuare una revisione essendo ancora allo studio, da parte del competente Ministero della sanità, la definizione e identificazione dei prodotti da banco.

Infatti, la predetta amministrazione ha fatto presente che allo studio attuale non sussiste una caratterizzazione delle specialità medicinali comunemente denominate « prodotti da banco » e conseguentemente non è possibile stabilire con esattezza una differenza di tali prodotti rispetto ad altre specialità non soggette a ricetta medica e comunemente definite prodotti etici.

Poiché sul problema non si è addivenuti ad un orientamento concorde in convegni scientifici e di categoria, nei quali esso è stato dibattuto, detta Amministrazione ha in corso uno studio per la definizione dei criteri che consentano di identificare, in modo accettabile, i prodotti di che trattasi.

Il consumo dei farmaci da banco è notevolmente inferiore a quello degli altri Paesi industrializzati ed è un problema che interessa non soltanto l'Italia, ma anche altri paesi della Comunità europea.

Il problema del consumo dei farmaci è al centro di dibattiti internazionali e la sua soluzione — secondo il Ministero della sanità — è da ricercarsi principalmente nella educazione sanitaria della popolazione.

Circa il consumo degli psico-farmaci, detto Ministero fa rilevare che la vendita di tali prodotti è soggetta alla presentazione della ricetta medica e che l'Italia è il primo paese che ha incluso le amfetamine nell'elenco degli stupefacenti, sottoponendole alla rigorosa disciplina di tali sostanze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

MASCIADRI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere se sia rispondente a verità quanto si legge sulla rivista *Tempo* e su altri organi di stampa in merito all'articolo *La mafia del sale* e alla speculazione che da tre mesi si registra in molte città soprattutto del nord. (4-05148)

RISPOSTA. — L'articolo apparso sul settimanale *Tempo* del 15 aprile 1973 a firma di Enzo Catania pone l'accento sul fenomeno della « borsa nera » del sale verificatosi nei primi mesi del 1973, menzionando taluni casi registrati in varie località, soprattutto del settentrione.

Al riguardo, l'articolista trae deduzioni secondo le quali agirebbe attualmente in Italia una « mafia atipica », la quale speculerebbe sulle asserite insufficienze dell'apparato produttivo e distributivo dell'amministrazione.

In realtà, la produzione di sale da parte dell'Azienda dei monopoli è sempre stata, ed è tuttora, ampiamente sufficiente a soddisfare sia i bisogni alimentari dell'intera popolazione, sia la necessità dell'industria; né, come lo stesso articolista ha riconosciuto, si è mai verificata in passato una situazione analoga a quella ora lamentata.

Si è trattato, d'altra parte, di un fenomeno di breve durata che può essersi acceso in una situazione di mercato caratterizzata da una momentanea disponibilità di prodotto inferiore alla domanda, influenzata a sua volta da un eccezionale corsa all'accaparramento anche da parte dei consumatori.

In effetti, già ora, passato il periodo di disagio psicologico accennato, la situazione è pressoché normalizzata, anche se non possono del tutto escludersi residue anomalie in qualche zona ove maggiormente ha inciso il fenomeno attraverso un più accentuato ritmo di accaparramento presso gli spacci autorizzati, specialmente da parte di occasionali speculatori.

Comunque, si hanno fondate ragioni per affermare che una piena normalizzazione sull'intero territorio nazionale potrà essere raggiunta quanto prima, allorché saranno immessi in commercio ingenti quantitativi di sale.

Il Ministro: VALSECCHI.

MENICACCI. — *Al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni.* — Per conoscere se sia vero che da parte della ammini-

strazione della provincia di Perugia è stata concessa una fidejussione di lire 300 milioni ad una cooperativa denominata « Frencom » di recentissima costituzione (è nata nel settembre 1972 ad iniziativa di pochissimi autotrasportatori per conti di terzi su ispirazione dell'ex presidente del consiglio provinciale del PCI) per l'acquisto di autotreni per lo più usati (circa 50 per cento) che hanno scatenato una dura concorrenza a tutti gli altri autotrenisti della provincia (appesantiti da una situazione economica gravissima con costi crescenti e con una notevole riduzione del lavoro) grazie all'accaparramento dei trasporti più consistenti.

Per conoscere quali garanzie sono state offerte in cambio della predetta fidejussione, se le stesse coprono il rischio dei fidejussori ad evitare spiacevoli sorprese in un immediato avvenire e se la fidejussione prestata rientra nei compiti istituzionali dell'ente predetto.

Per sapere come sia stato possibile ottenere in notevole numero e in breve volger di tempo l'autorizzazione del trasporto in conto terzi (disco) da parte dell'ispettorato della motorizzazione di Perugia, e per conoscere se dietro alla operazione sussistano precisi interessi di partiti o di uomini politici. (4-03889)

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Perugia — con deliberazione consiliare 7 luglio 1972, n. 315, di cui è stato preso atto a suo tempo da parte del comitato regionale di controllo — ha stabilito di prestare fidejussione a favore dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria fino alla concorrenza di lire 100 milioni, a parziale garanzia del finanziamento accordato alla cooperativa trasporti « Frencom » per l'importo di lire 225 milioni.

La sopraindicata società cooperativa Frencom trasporti, che è presieduta da Leonardo Bordoni e ha sede in Perugia, via Antonietti 14, risulta iscritta nel registro prefettizio delle cooperative — sezione produzione e lavoro — al n. 108 con decreto prefettizio 30 giugno 1972 (è in corso il passaggio alla sezione trasporti).

Alcuni dei soci di detta cooperativa, e precisamente Lamberto Orlandi, Leonardo Bordoni, Romano Fasi e Giancarlo Todini — di vario orientamento politico e tutti immuni da precedenti penali —, sono stati autorizzati dal locale ispettorato della motorizzazione civile al trasporto di merci per conto terzi con trattori porta-containers.

Al riguardo, lo stesso ispettorato, all'uopo interpellato, tramite il Commissario del Governo per la regione Umbria, ha sottolineato quanto segue:

1) le suddette autorizzazioni, rilasciate ai sensi della circolare 24 aprile 1969, numero 19/1969 del Ministero dei trasporti e sulla base dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, hanno validità solo per i trasporti di *containers* da e per scali delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione (tale limitazione è esplicitamente annotata sulle carte di circolazione dei veicoli);

2) l'*iter* del rilascio delle suindicate autorizzazioni è di norma assai breve, quando il richiedente esibisca la completa documentazione di rito (certificato tecnico attestante le caratteristiche richieste per il veicolo; certificato iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura quale ditta esercente attività di trasporto in conto terzi; certificazioni di idoneità morale; certificato di capacità finanziaria; dichiarazione ufficio imposte dirette).

Il Ministro: SULLO.

MONTI RENATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali al personale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena non è stata ancora corrisposta la gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, a compenso « per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non godute e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere ».

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali concreti provvedimenti intenda adottare per garantire al predetto personale il diritto, al riposo settimanale ed alle ferie annuali, sancito dall'articolo 36 della Costituzione repubblicana nonché per consentire agli agenti di rientrare alle loro abitazioni dopo avere effettuato il prescritto orario di lavoro anziché trattenerli negli istituti. (4-04825)

RISPOSTA. — La gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è in corso di pagamento presso tutti gli istituti penitenziari della Repubblica, alle cui direzioni sono state impartite precise disposizioni per quanto concerne le somme dovute agli interessati per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1971 e per l'intero anno 1972. Si ritiene, pertanto, che quanto prima tutti i militari aventi diritto saranno soddisfatti delle loro spettanze.

Per quanto riguarda il godimento della giornata di riposo settimanale con carattere di continuità e la regolare concessione al personale militare del periodo di licenza annuale, si potrà ovviare agli inconvenienti che attualmente si verificano in tale settore a causa delle crescenti esigenze di servizio dopo la completa attuazione della citata legge 4 agosto 1971, che, entro il 1974, comporterà il globale aumento di 2 mila unità dell'organico del Corpo agenti di custodia.

Non risulta infine che gli agenti di custodia, al termine del turno di servizio, vengano sistematicamente trattenuti nell'istituto anziché consentire loro di rientrare nelle rispettive abitazioni. La eventuale permanenza viene disposta dall'autorità dirigente l'istituto solo nei casi di impreviste ed imprevedute esigenze determinate da atti di indisciplina, da disordini, da tentativi di evasioni: situazioni che necessariamente devono essere fronteggiate con tutti i militari disponibili anche se per taluni di essi ciò comporta una protrazione di orario che, per altro, è riconosciuta agli effetti della gratificazione prevista dall'articolo 11 sopra citato della legge n. 607.

Il Ministro: GONELLA.

NATTA, DULBECCO E NOBERASCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la Fratelli Berio con sede ad Imperia Oneglia ha inviato a tutti i 120 lavoratori dipendenti lettera di licenziamento motivata da cessazione dell'attività entro il 31 marzo 1973.

Gli interroganti chiedono altresì che sia accertato con urgenza se corrisponda al vero che la società per azioni Fratelli Berio viene rilevata da altra ditta operante nel settore a prevalente capitale straniero.

Gli interroganti chiedono infine quali misure i ministri interessati intendano assumere per garantire continuità di lavoro a tutti i lavoratori della Berio ed evitare interventi che siano pregiudizievoli al mantenimento e allo sviluppo delle attività svolte nel settore della ricordata società.

Quanto sopra al fine di evitare ulteriori diminuzioni dell'attività industriale dell'imperiese che dal '61 al '71 ha visto una riduzione di oltre il 14 per cento degli addetti, nonché nuovi danni che deriverebbero all'economia contadina se non ne venisse difesa e valorizzata la produzione. (4-04192)

RISPOSTA. — I dipendenti della Fratelli Berio, ai quali alla fine del mese di febbraio era stato notificato il licenziamento per cessazione dell'attività, sono stati assunti dalla Società esercizio Olio Berio (SEOB) la quale ha preso in locazione dalla società fratelli Berio lo stabilimento, i macchinari e il marchio di fabbrica. Il consiglio di amministrazione della nuova società ha deciso un aumento del capitale sociale ed ha messo a punto un piano di ristrutturazione e di rilancio della società stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

NICCOLAI CESARINO, VESPIGNANI, RAFFAELLI e TERRAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a) quale incasso lordo è stato realizzato con le lotterie nazionali di Merano, Agnano, Monza, Italia effettuate nel 1972;

b) quale somma è stata attribuita al monte premi e quale è stata distribuita a enti e associazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

c) quali criteri sono stati seguiti per accertare i requisiti dei beneficiari (esplicazione di attività sociale, assistenziale, culturale, eccetera) richiesti dalla citata legge, per determinare l'ammissione dei singoli enti e associazioni a godere della ripartizione dei proventi delle suddette lotterie e come viene determinato l'ammontare dell'importo da erogare ai singoli beneficiari. (4-04912)

RISPOSTA. — I dati richiesti dalla interrogazione sono quelli risultanti dal seguente prospetto, nel quale, oltre al volume degli incassi relativi a ciascuna lotteria, alla massa premi ed alle quote assegnate agli enti beneficiari, viene anche indicata l'entità dei biglietti venduti.

LOTTERIA	Biglietti venduti	Incasso (a lire 450)	Massa premi integrata	Quota assegnata agli enti beneficiari
Agnano 1972	2.124.537	956.041.650	410.000.000	317.662.945
Monza 1972	2.080.726	936.326.700	380.000.000	311.929.575
Merano 1972	2.170.650	976.792.500	395.001.000	324.625.020
Italia 1972	13.986.356	6.293.860.200	2.276.200.000	2.275.439.775

La ripartizione degli utili delle lotterie nazionali è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

L'emanazione del provvedimento è preceduta da apposita istruttoria, diretta ad accertare nei confronti degli enti la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e dal parere di una commissione interministeriale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 1961. Detto organo, vagliate le numerose istanze che all'uopo pervengono ad avuto riguardo alle proposte formulate dai competenti dicasteri, indica di volta in volta gli enti da prescegliere e la misura del rela-

tivo contributo, ispirandosi al criterio di assecondare quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali, anche se a carattere locale, che ritenga maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento.

Il Ministro: VALSECCHI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatto che, in relazione all'inchiesta sul caso Feltrinelli-brigate rosse, si è avuto un incontro a Pisa fra il sostituto procuratore dottor Sossi e il giudice istruttore del tribunale di Pisa, dottor Mazzocchi;

se sia esatto che tutta la vicenda legata alle brigate rosse si sposterà, per competenza, a Pisa in quanto legata al caso Cor-

bara e, in particolare, a due omicidi, quello del giovane universitario Persoglio e dell'oste Serragli;

se sia esatto che quando, presso l'ufficio del geometra Alessandro Corbara, sito nell'amministrazione provinciale di Pisa, fu ritrovato dell'esplosivo « capace di far saltare l'intero palazzo dell'amministrazione provinciale » (così come scrissero i giornali), il Corbara, prima che si procedesse ad aprire i cassetti della sua scrivania e dell'armadio, volle la presenza del di lui zio Favilla Cirano, in quanto costui risultava consegnatario delle chiavi;

per sapere se sia esatto che nei cassetti, aperti con le chiavi in consegna al Favilla Cirano, sono stati rinvenuti, insieme con lo esplosivo, diversi appunti riguardanti caserme, esplosivi, dislocazione di forze di polizia, carabinieri, esercito, eliporti, campi di aviazione, preparazione di radio trasmettenti e riceventi, schedari;

per sapere se sia esatto che il Cirano Favilla risulti amministratore unico della società a responsabilità limitata « La Pisana », via Fratti, 21 Pisa, con finalità di « acquisto, costruzione, miglioramento e gestione di immobili urbani nonché la loro conduzione e amministrazione »;

se sia esatto che tale società « La Pisana » risulta costituita il 5 febbraio 1964, con durata al 31 dicembre 1999;

per sapere se sia esatto che in via Fratti n. 21, sede della società « La Pisana », sorge oggi la nuova sede del PCI. (4-01693)

RISPOSTA. — La procura generale di Firenze, sentita l'autorità giudiziaria di Pisa che conduce l'istruzione formale nel procedimento penale contro il geometra Alessandro Corbara, cui la interrogazione particolarmente si riferisce, ha fatto anzitutto presente che può essere data risposta solo a quelle domande poste nella interrogazione medesima che non comportano violazione del segreto istruttorio.

Si è pertanto in grado di comunicare quanto appreso. Il giudice istruttore del tribunale di Pisa dottor Pier Luigi Mazzocchi ha effettivamente ricevuto nella scorsa estate, la visita del sostituto procuratore della Repubblica dottor Sossi per motivi attinenti al suo ufficio.

Lo stesso giudice istruttore non è in grado di dare risposta al quesito, posto nella interrogazione, sulla possibilità che il procedimento penale concernente le brigate rosse

trattato in un ufficio giudiziario di altro distretto sia inviato per competenza a Pisa, in quanto collegato con il predetto procedimento nei confronti del geometra Corbara, poiché non sono prevedibili le intenzioni al riguardo dei giudici che si occupano attualmente della vicenda delle brigate rosse, i quali soli sarebbero competenti ad ordinare la trasmissione degli atti relativi alla procura di Pisa previa declaratoria di incompetenza.

Circa la società cui sarebbe interessato il Cirano Favilla nominato nella interrogazione, sulla base delle indagini svolte dall'autorità di pubblica sicurezza è risultato che il Favilla residente a Pisa, via San Lorenzo 50, è amministratore unico della società a responsabilità limitata La Pisana, con sede in Pisa, via Fratti n. 21, che ha per scopo l'acquisto, costruzione, miglioramento e gestione di immobili urbani, nonché conduzione e amministrazione degli stessi.

Tale società è stata costituita il 5 febbraio 1964, con durata fino al 31 dicembre 1999; ha un capitale sociale di lire 900 milioni; venne iscritta il 29 febbraio 1964 nel registro delle ditte della camera di commercio di Pisa; ha sede in Pisa, nella via Fratti n. 21, nello stesso stabile dove si trova la Federazione provinciale del PCI.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere di quali elementi le autorità competenti sono in possesso, in relazione all'assassinio del commissario Calabresi, dei tre carabinieri del goriziano, all'attentato terroristico di Trieste, alla distruzione delle sedi del settimanale *Candido* e della Federazione del PSI di Milano, per comprovare che simili atti criminali siano stati eseguiti « su commissione », da elementi dell'associazione « Settembre nero », che, in tal modo, ripagherebbero organizzazioni della sinistra italiana;

per conoscere i nomi dei parlamentari italiani che, nel 1970, parteciparono a Palermo, insieme con i rappresentanti dell'organizzazione terroristica araba El Fatah, al convegno « Mediterraneo 70 »;

per sapere se sia esatto che a tale convegno erano presenti esponenti di primo piano della sinistra democristiana. (4-01694)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalle competenti procure generali presso

le corti d'appello di Milano e di Trieste, che nell'istruzione dei procedimenti penali relativi ai reati segnalati nella interrogazione in corso nei rispettivi distretti, non è sinora risultata l'esistenza di un mandato criminoso da parte della organizzazione terroristica palestinese denominata « Settembre nero ».

Nulla risulta, poi, a questo Ministero ed all'autorità giudiziaria in merito alla partecipazione di parlamentari italiani al convegno Mediterraneo 70 svoltosi a Palermo con l'intervento di rappresentanti dell'organizzazione terroristica araba El Fatah.

Il Ministro: GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sussistano rapporti — e quali — fra il giudice d'Ambrosio e la relazione de *l'Espresso* o i suoi collaboratori. (4-01696)

RISPOSTA. — Il presidente della corte d'appello di Milano, interessato al riguardo, ha escluso decisamente che il giudice istruttore dottor Gerardo D'Ambrosio intrattenga rapporti con la redazione de *L'Espresso* o con i suoi collaboratori. Ha aggiunto il presidente della corte che il predetto magistrato al quale, come è noto, sono state negli ultimi tempi affidate istruttorie relative a fatti di larga risonanza nell'opinione pubblica, si trova sovente ad essere letteralmente « assediato » da giornalisti in cerca di notizie, alla cui curiosità non indulge molto.

Il Ministro: GONELLA.

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se sia a conoscenza di esposti inviati al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio di Stato in ordine alla composizione del collegio che dovrà giudicare, per revocazione, su un provvedimento del Ministro del tesoro adottato in seguito all'accoglimento del ricorso al Capo dello Stato contro ogni diniego da parte dell'ENPAS dei benefici delle campagne di guerra in sede di computo dell'indennità di buonuscita.

Per conoscere se ritenga in ogni caso consultare l'avvocatura dello Stato al fine della tutela degli interessi dell'amministrazione del tesoro e degli stessi dipendenti pubblici costretti a ricorrere sistematicamente contro un diniego già ritenuto illegittimo. (4-03445)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia voluto riferirsi al caso del dottor Calogero Lunetta, già ispettore generale di questo Ministero, il quale ebbe a presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento in data 10 gennaio 1967, n. 177234 di questa amministrazione, con cui veniva respinta la sua istanza volta ad ottenere, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la valutazione — agli effetti dell'indennità di buonuscita — delle campagne di guerra e del servizio militare prestato in colonia.

In merito a tale ricorso straordinario, il Consiglio di Stato, ritualmente interpellato, espresse, nell'adunanza generale del 26 giugno 1969, parere favorevole al ricorrente, e pertanto questo Ministero, predisposto il relativo atto, sottopose alla firma del Capo dello Stato in data 13 agosto 1969 il decreto di accoglimento dell'impugnativa esperita, poi controfirmato dal ministro del tesoro dell'epoca.

Successivamente vennero compiuti gli adempimenti necessari per il perfezionamento della decisione in argomento, con l'invio del citato decreto presidenziale alla Corte dei conti che l'ammise a registrazione il 14 gennaio 1971, reg. n. 2, fg. n. 248.

Contro tale decreto l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha proposto ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Questa amministrazione, non condividendo le censure sollevate dall'ENPAS, ha provveduto ad interessare, per la propria difesa, l'avvocatura generale dello Stato.

Quanto alla composizione del collegio che dovrà giudicare il ricorso in revocazione, trattasi di materia rientrante nella competenza del Presidente della sezione del Consiglio di Stato presso la quale il ricorso è pendente.

Il Ministro del tesoro: MALAGODI.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano state adottate, e, in caso negativo, se ritengano debbano essere adottate, decisioni in ordine alla situazione della « Euroalluminia » di Portovesme, al fine di garantire in modo adeguato, sia lo sviluppo dell'attività industriale sia il posto di lavoro alle maestranze e nel contempo evitare gli inquinamenti delle acque, con particolare riferimento a quelle che separano Portovesme dall'Isola di Carloforte. (4-04080)

RISPOSTA. — L'impianto della società Eurallumina a Portovesme, pur essendo stato ultimato oltre tre mesi fa, non è ancora entrato in funzione mancando l'autorizzazione allo scarico in mare dei residui di lavorazione dell'impianto stesso.

Al riguardo si osserva che l'impianto Eurallumina realizzato con un investimento di oltre 100 miliardi di lire e con l'impiego delle tecnologie più avanzate, presente, come tutti i processi produttivi, determinati residui di lavorazione. Essi per altro sono inerti perché composti di sali stabili, di silice e di ossido di ferro, elementi, questi, che determinano quella colorazione rossastra dei residui da cui discende la loro denominazione di fanghi rossi. In pratica si tratta di sostanze che, sul piano ecologico, non differiscono dai materiali, sabbia e fanghi, che incessantemente vengono trasportati dai corsi di acqua dolce sulle spiagge dei mari, in tutto il mondo.

Pur trattandosi come si è detto di residui inerti, la società Eurallumina, nell'intento di evitare ogni possibile motivo di osservazione e di critica, ha considerato per lo scarico di questi residui una vasta area del Mediterraneo a sud-ovest della Sardegna, molto lontana dalle coste (e quindi dalla zona di mare fra Portoscuro e Carloforte) individuando una area di acque profonde oltre i 2.000 metri, con caratteristiche fluido-dinamiche favorevoli per lo scarico in profondità.

In questa zona lo scarico sarà effettuato da speciali battelli fatti costruire dall'Eurallumina della capacità di 6.000 tonnellate ciascuno, muniti di una doppia tubazione avvolgibile la cui bocca di efflusso sarà immersa a 120 metri di profondità per lo scarico dei residui, i quali, avendo una densità pari a tre volte e mezzo quella dell'acqua, cadranno sul fondo marino.

Gli studi fatti effettuare dall'Eurallumina sotto il profilo idrobiologico e sedimentologico hanno confermato la innocuità di tali residui ai fini biologici marini. I rilevamenti fotografici che nel corso di questi studi sono stati realizzati dalla società sull'intera zona di mare interessata e le rilevazioni di numerosi campioni estratti con benne dal fondo marino, permetteranno inoltre di controllare in modo inequivocabile, la innocuità del processo progettato, innocuità che è stata recentemente affermata anche dal Sottosegretario per la marina mercantile, Simonacci.

Sta di fatto, comunque, che la società Eurallumina non ha ancora ottenuto, come si è già accennato, l'autorizzazione allo scarico in mare dei residui di lavorazione. Ciò com-

porta, evidentemente, danni gravissimi per la società che, costretta a mantenere praticamente inattivi i propri dipendenti, non è certo in grado di rapportare le conseguenze negative derivanti dalla situazione sopra descritta.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PERRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, che prevede gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse a giurisdizione regionale, ritenga opportuno mantenere nella città di Messina un ufficio staccato che conservi la giurisdizione sugli uffici della Sicilia orientale, in considerazione della vastità del territorio della Regione siciliana, degli adeguati collegamenti viari e ferroviari e della particolare precaria condizione socio-economica della predetta città che non mancherebbe di risentirne per il venir meno degli effetti indotti dell'attività del predetto ufficio. (4-05188)

RISPOSTA. — Premesso che le innovazioni introdotte dal decreto presidenziale n. 647 ricordato sono state disposte a seguito di concreto e meditato esame degli aspetti di funzionalità dei servizi finanziari del settore a livello territoriale sia regionale che nazionale, e comunque in armonia con i criteri di razionalità e di economicità dei servizi stessi stabiliti dalla legge di riforma del sistema fiscale, osservasi che nessun particolare disagio a carico dei contribuenti può comportare la unificazione delle circoscrizioni compartimentali di Palermo e Messina.

È sufficiente considerare che gli ispettorati compartimentali delle tasse, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali non hanno alcuna necessità di rapporti diretti con il pubblico.

La loro attività è infatti essenzialmente rivolta al controllo contabile delle operazioni svolte dagli uffici finanziari dipendenti dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché alla vigilanza sulla uniforme e corretta applicazione, da parte dei suddetti uffici, delle varie leggi d'imposta.

Il Ministro: VALSECCHI.

PICCINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli abitanti della

zona Baccinello in comune di Scansano (Grosseto) lamentano da tempo l'impossibilità di ricevere i programmi del secondo canale televisivo.

Per conoscere quindi se ritenga opportuno intervenire sulla RAI-TV affinché inserisca nei programmi futuri la costruzione di un ripetitore del secondo canale atto a servire la zona predetta. (4-05250)

RISPOSTA. — La situazione in cui si trovano gli abitanti della zona Baccinello del comune di Scansano, impossibilitati a ricevere le trasmissioni del secondo programma televisivo, è ben nota a questo Ministero ed alla concessionaria RAI, i cui organi tecnici ne hanno fatto da tempo oggetto di studio e d'interessamento.

Per altro, tenuto conto che i piani di costruzione per l'anno in corso sono tuttora in fase di elaborazione non si è in grado al momento di formulare previsioni circa l'epoca in cui il problema della ricezione nella zona segnalata potrà essere risolto.

Si ritiene comunque di dover soggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della località segnalata saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione degli accennati piani di costruzione per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: GIOIA.

POLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale atteggiamento intende prendere il Governo in merito al problema che angustia le popolazioni della Maremma.

Davanti alle notizie contraddittorie che in questi giorni circolano nella zona, relativamente al destino che sarebbe riservato alle miniere di mercurio dell'Amiata e a quelle di pirite, nonché agli impianti industriali collegati, sembra all'interrogante che sia giunto il momento di dire una parola definitiva al riguardo.

È certo che un passaggio all'EGAM di tutto il settore, oltre a riportare la calma fra le popolazioni dell'Amiata e fra quelle delle altre zone intressate al problema, consentirebbe un rilancio dell'economia maremmana utile a tutto il paese. (4-03655)

RISPOSTA. — Le due società produttrici di mercurio che operano nella zona del Monte Amiata (Siele e Monte Amiata) attraversano gravi difficoltà finanziarie dato che la richiesta del prodotto ha subito negli ultimi anni una fortissima riduzione, sia per il minore utilizzo del mercurio per esplosivi, sia per il minore utilizzo del mercurio per esplosivi, sia per il rallentamento dei programmi spaziali sia, e soprattutto per la campagna contro l'inquinamento dell'atmosfera e delle acque da parte del mercurio e dei suoi derivati.

I problemi delle miniere mercurifere del Monte Amiata sono stati ampiamente trattati, nella seduta del 1° marzo del Senato della Repubblica, in occasione della discussione sul disegno di legge concernente l'attività e disciplina dell'ente di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM.

In quella sede sono stati accolti da parte del ministro Ferrari-Aggradi in rappresentanza del Governo, peraltro come raccomandazione, gli ordini del giorno volti a sollecitare il trasferimento all'EGAM delle partecipazioni dello Stato nella società Monte Amiata.

È stato, infatti, osservato, nella stessa occasione, che l'opportunità di tale trasferimento potrà eventualmente essere considerata — tenuto conto anche dell'azione apprezzabile finora svolta dall'IRI nel campo della ricerca e dello sfruttamento del mercurio, solo nel quadro di una decisione globale che tenga conto degli interessi di tutti gli enti di gestione, vigilati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Per quanto riguarda invece le miniere di pirite si fa presente che la società Montecatini-

Edison con atto di concentrazione aziendale in data 29 dicembre 1972, integrato da altro analogo atto del 26 gennaio 1973, ha approvato, fra l'altro, alla Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) Sua, lo stabilimento di Scarlino, nell'omonimo comune (provincia di Grosseto), località Casone, con annesse aree, di cui metri quadrati 6.580.000 di proprietà della concentrante (produzione di acido solforico, pellets, energia elettrica), nonché 11 concessioni minerarie e 13 permessi di ricerca, ubicati in provincia di Grosseto, subordinando l'efficacia del trasferimento dei relativi titoli minerari alla preventiva autorizzazione di questo Ministero, ai sensi degli articoli 8 e 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Detta autorizzazione preventiva è stata già accordata dallo scrivente, con lettere in data 4 aprile 1973, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il controllo azionario della società Solmine sarà assunto dall'Ammi; com'è noto, le azioni di proprietà dello Stato in quest'ultima sono state trasferite all'EGAM in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1973, n. 69.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

PUMILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere in merito alla compatibilità con i fondamentali principi costituzionali degli articoli 30 e 31 del codice penale.

Detti articoli si appalesano, infatti, gravemente lesivi della libertà di stampa e di opinione, come per altro dimostra una recente pesante sentenza del tribunale di Palermo, in danno del direttore responsabile di un quotidiano locale.

La permanenza nel codice di tali articoli rischia specialmente alla luce di richiami letterali e restrittivi, di imbrigliare l'esercizio della professione giornalistica il cui libero svolgimento è tra le premesse fondamentali del nostro ordinamento democratico. (4-03092)

RISPOSTA. — L'interrogazione, riferendosi al segnalato caso giudiziario concernente la condanna di un giornalista del quotidiano *L'Ora* di Palermo, per il delitto di diffamazione, alla pena di un anno di reclusione e lire 150.000 di multa con l'applicazione allo stesso, in base all'articolo 31 del codice penale, della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica

per il periodo di un anno (sentenza 11 dicembre 1972 del tribunale di Palermo — imputato Fidora Etrio parte offesa Ferrara Riccardo), pone il quesito circa la compatibilità degli articoli 30 e 31 del codice penale, applicati nella specie, « con i fondamentali principi costituzionali ».

Non sembra che le obiezioni di illegittimità costituzionale, evidentemente formulate in rapporto all'articolo 21 della Costituzione abbiano fondamento.

Premesso, invero, che non è esatto che per effetto della pena accessoria di cui al menzionato articolo 31 del codice penale il condannato sia stato privato completamente del diritto di manifestare il proprio pensiero, diritto che egli conserva alla stregua di qualsiasi altro cittadino, vertendo la sanzione irrogata soltanto sull'esercizio della professione di giornalista ed inibendogli quindi unicamente per un limitato periodo di tempo la pubblicazione di scritti su giornali e riviste, si osserva che le sanzioni penali, in quanto tali, possono, senza dubbio, comportare restrizioni dei diritti fondamentali del cittadino, costituzionalmente garantiti. Non può certo contestarsi (confrontare articolo 13 capoverso primo della Costituzione) la legittimità costituzionale di alcune pene, come quelle detentive, che comprimono in misura ben più marcata l'esercizio di primordiali diritti di libertà costituzionalmente tutelati. E l'interdizione dall'esercizio di una determinata professione ha natura di pena, sia pure accessoria, e, come tale, può risolversi — e si risolve, infatti, ordinariamente — in una restrizione di taluni diritti fondamentali della persona.

Ad ogni modo, a prescindere da ogni altra considerazione sulle disposizioni che regolano attualmente la materia, si fa presente che è stato diramato per l'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge il quale trasferisce la competenza sostanziale sulla pronunzia di interdizione temporanea dall'autorità giudiziaria all'ordine professionale. A tal fine la pena accessoria è degradata a sanzione di carattere amministrativo, quella cioè della sospensione dall'albo (articolo 1) inoltre l'applicazione della sospensione dall'albo è facoltativa e la sanzione non può avere una durata inferiore a due mesi né superiore a tre anni.

Il Ministro: GONELLA.

QUILLERI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se rispon-

dano a verità le informazioni del giornalista Renato Tagliani a proposito della telecronaca censurata dell'Eurofestival di Lussemburgo, apparsa su numerosi organi di stampa e se, in caso affermativo, si pensa che si debbano adottare misure concrete per la difesa della dignità e della libertà di coloro che lavorano alla RAI-TV al di sopra di ogni tatticismo di equidistanza politica. (4-05035)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso la concessionaria RAI risulta che al giornalista Renato Tagliani non venne affatto impedito di fare un completo resoconto dell'Eurofestival tenutosi a Lussemburgo e dei fatti ad esso connessi, compresi quelli riferentisi alle particolari misure di sicurezza adottate in relazione alla presenza al festival di una cantante israeliana.

Vero è, invece, che fu sconsigliato al predetto giornalista di insistere, nel corso di uno spettacolo di musica leggera quale era appunto l'Eurofestival, su voci allarmistiche, alle quali non si era autorizzati a dar credito, e conseguentemente di inserire nella radiocronaca alcune espressioni poco opportune.

Si ritenne, infatti, che in quella sede fossero del tutto fuori luogo riferimenti ad ipotesi allarmistiche che avrebbero ricordato tragici e ben noti precedenti di cronaca e che ogni eventuale accenno ad essi dovesse farsi in termini molto cauti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GIOIA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, con riferimento alla imminenza di rinnovo di importanti incarichi direttivi nell'ambito della magistratura ordinaria, se ritenga opportuna e rispondente alle reali necessità la prassi attualmente seguita per l'attribuzione di detti incarichi e che si sostanzia in un atto di concerto corrente tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero di grazia e giustizia.

Si chiede specificamente di sapere in cosa materialmente si sostanzia l'intervento del ministro e se lo stesso sia posto in grado di effettuare concrete valutazioni sulle candidature, all'uopo disponendo di proprie informazioni (tramite ispettorato) autonome nei confronti di quelle che gli provengono dal Consiglio superiore della magistratura, o se, in caso contrario, non debba ritenersi che detto atto di concerto sia ridotto ad un mero

« mandato di assenso » che svuota di contenuto l'intervento del ministro previsto dalla legge in vista di un suo effettivo concorso nell'attività selettiva.

Si chiede poi di sapere se il ministro disponga o di fatto eserciti o possa esercitare una iniziativa nella indicazione di candidati e se, in caso contrario, non si debba ritenere utile e conforme alla legge l'attribuzione di una tale iniziativa.

Si chiede inoltre di sapere quali siano stati, per il passato, i casi di intervento del ministro di grazia e giustizia della materia che abbiano sortito concreto effetto nel senso o di proporre nominativi per l'attribuzione di incarichi direttivi o nel senso di far revocare, modificandola, una designazione elaborata dal Consiglio superiore della magistratura nel proprio ambito.

Si chiede ancora di sapere se il ministro di grazia e giustizia riferisca, preliminarmente all'esercizio della propria attività, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Consiglio stesso così consentendo il riferimento del suo atto al Governo con conseguente espressione di un responsabile atteggiamento di questo sul piano politico e se, comunque, non si ritenga che, almeno per quanto concerne taluni fra i più importanti uffici giudiziari, l'atto di concerto del ministro non debba essere preceduto dal vaglio del Consiglio dei ministri in ordine alle designazioni. (4-04421)

RISPOSTA. — La materia del conferimento degli uffici direttivi in Magistratura, di cui si occupa l'interrogazione, è regolata dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1958, n. 195, legge che come è noto, è stata emanata in esecuzione dei principi fondamentali della Costituzione diretti ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con l'istituzione del Consiglio superiore che è al vertice di essa.

Il predetto articolo 11 stabilisce che il Consiglio superiore delibera sul conferimento degli uffici predetti, escluso quello di pretore dirigente, su proposta, formulata di concerto con il ministro di grazia e giustizia, di una commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati ed uno dal Parlamento.

A norma degli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1951, n. 392, modificati dall'articolo 5 della successiva legge 25 luglio 1966, n. 570, gli incarichi direttivi per i quali detta procedura è prevista si identificano nei seguenti:

primo presidente, procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente di sezione della corte di cassazione, avvocato generale presso la stessa corte, presidente della corte d'appello e procuratori generali presso le medesime; presidente del tribunale e procuratore della Repubblica, compresi il presidente ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La procedura per il conferimento degli incarichi di che trattasi non è pertanto una prassi, come si afferma nella interrogazione, ma un sistema dettato dalla legge proprio per assicurare la pratica applicazione dei principi di cui si è detto, anche per quanto riguarda l'assunzione alle più alte e responsabili cariche in magistratura, al di fuori di ogni dipendenza da organi di altro potere.

Poiché per altro la posizione autonoma e di soggezione soltanto alla legge non pone la magistratura al di fuori dell'organizzazione sociale, esiste un collegamento tra il Consiglio superiore ed il ministro di grazia e giustizia il quale può formulare le sue richieste riguardo alle materie attribuite alla competenza del Consiglio superiore (articolo 10 e 11 della citata legge del 1958). In materia di conferimento di uffici direttivi, anzi, l'intervento del ministro della giustizia non si riduce ad un « mero mandato di assenso » come si assume nella interrogazione, in quanto è dato al ministro di non aderire alle proposte della commissione speciale e di negare il concerto, nel qual caso la commissione dovrà prescegliere altro od altri magistrati ed il Consiglio superiore dovrà formulare al ministro proposta di nuovo concerto.

Logicamente il ministro prima di assumere un qualsiasi atteggiamento circa le proposte di conferimento degli uffici direttivi formulati dalla commissione può valersi di ogni consentito mezzo di informazione per la valutazione delle candidature. Ad ogni modo è da far presente che il Consiglio superiore, nelle sedute del 22 e 23 novembre 1972, ha approvato i criteri da seguire anche in tema di conferimento di uffici direttivi ed ha stabilito — per questa ultima materia — che, avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni da attribuire, assumono valore determinante per la scelta, le attitudini, il merito e l'anzianità, elementi di valutazione che sono peraltro previsti nelle menzionate leggi del 1951 e del 1966. Lo stesso Consiglio ha quindi precisato che la valutazione, per le attitudini, deve esser tratta dal lodevole eser-

cizio, per un congruo periodo di tempo, di medesime od analoghe funzioni, dalla capacità organizzativa e dirigenziale dell'aspirante, dal prestigio goduto e, per il merito, dall'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, nonché dai giudizi espressi nei suoi confronti in sede di progressione nelle funzioni.

Tali criteri così chiari e completi dovrebbero essere sufficienti, uniti all'esplicazione dei poteri di intervento del Ministro in materia, ad assicurare le massime garanzie per l'assegnazione dei più meritevoli all'esercizio delle delicate funzioni direttive, né appaiono al riguardo convenienti od opportuni interventi di altri organi del potere esecutivo, considerata l'autonoma posizione della magistratura nell'ambito dell'organizzazione dello Stato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, in merito all'attribuzione di incarichi direttivi nell'ambito della magistratura ordinaria, non ritenga necessaria ed urgente una immediata attività normativa del Governo diretta a regolare la materia con criteri di maggiore attualità e validità, anche in considerazione degli incombenti di natura amministrativa che sono connessi alle più importanti cariche direttive nell'ambito delle attribuzioni degli uffici giudiziari.

Si consideri in proposito che la carenza di analitica normazione in tema ha posto il Consiglio superiore della magistratura nella condizione di dover emanare direttive in proposito con apposita circolare la quale, pur nel commendevole intento di preregolare l'arrembaggio alle cariche, non ha potuto fare altro che autolimitarsi con indicazione di criteri selettivi diretti a scoraggiare le molteplici pressioni esercitate dall'esterno sull'organo, ma ciò con l'introduzione di criteri quanto mai macchinosi che non possono sortire l'effetto di tutelare il pubblico interesse all'attribuzione delle cariche ai più preparati ed ai migliori, sebbene unicamente a reperire il candidato con un criterio quasi automatico che non tutela l'interesse del servizio al di sopra dell'interesse dei candidati ed indipendentemente da questi. Ciò anche perché, numerosi argomenti esegetici relativi al cennato testo fanno presumere che per gli uffici direttivi di maggiore rilevanza si sia finito per tener conto, in buona sostanza, del

mero criterio di anzianità e di non demerito dei candidati.

Tale procedimento inoltre rende sempre più nominale l'intervento del ministro di grazia e giustizia che, nella circolare, è totalmente negletto, mentre, per altro verso, appare chiaramente inteso a considerare l'attribuzione di un incarico direttivo come un premio od un privilegio da attribuire ai più meritevoli sul metro della valutazione delle benemeritenze di carattere giudiziario e non delle intrinseche capacità organizzative così eludendo, come già cennato, la tutela del pubblico interesse in favore della tutela delle aspirazioni dei singoli candidati fra i più anziani in carriera.

Si consideri in proposito che la anzianità di carriera non può che essere considerata un elemento opaco e di scarsa significazione, mentre la valutazione delle precedenti esperienze direttive ha uguale scarso valore in quanto per il passato era basata unicamente sulle anzianità la attribuzione delle relative funzioni.

Né è possibile ritenere che il criterio attitudinale impostato dalla riferita circolare del Consiglio superiore della magistratura possa correggere efficacemente la distorsione fin qui segnalata.

Distorsione che peraltro, in quanto basata principalmente sulla anzianità dei candidati, si aggrava ulteriormente laddove si consideri che la maggiore anzianità dei candidati nell'esercizio di funzioni direttive non è affatto sintomo di maggiore esperienza o capacità sul piano del disbrigo degli affari amministrativi quali competono ai dirigenti dei grandi uffici giudiziari, i quali sono, di fatto, esentati dal concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali appunto perché assorbiti dalle altre competenze in ordine alle quali, anche per una impostazione mentale degli elementi, il magistrato è solitamente impreparato.

Ne deriva perciò che i riferiti criteri attitudinali, invece di determinare autonomamente l'attribuzione delle funzioni direttive, finiscono con l'esplicare una influenza del tutto indiretta e secondaria nel senso di impedire o di agevolare il conferimento delle investiture ad elementi già preselezionati sul piano della mera anzianità, facilitandola od ostacolandola.

E ciò senza far cenno ad alcuni fra i criteri indicati dalla riferita circolare che introducono nella materia opinabili criteri afferenti, ad esempio, alla vita familiare del candidato ed alla salute psicofisica del coniuge

di esso, così inserendo argomenti assolutamente estranei alla selezione dei migliori e che possono dar luogo a delicate ingerenze nella vita privata del magistrato in modo peraltro indebito ed inconferente. (4-04422)

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, a proposito delle attribuzioni di funzioni direttive nell'ambito della magistratura ordinaria, non sia maggiormente utile ed opportuno che una auspicata riforma della materia contempli in primissimo piano titoli preferenziali non strettamente attinenti alla cultura giudiziaria del candidato, posto che si finirebbe, con il contrario divisamento, con il distogliere preziosi elementi dalle funzioni giudiziarie concrete per conferire attribuzioni di tutta diversa natura che esentano di fatto il candidato dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali. (4-04424)

RISPOSTA. — Si risponde congiuntamente alle due interrogazioni sopra trascritte, data la stretta connessione degli argomenti in esse trattati e facendo anzitutto richiamo, per quanto interessa, alla risposta di carattere generale fornita alla precedente interrogazione n. 4-04421 riguardante, pur essa, il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati.

Si fa presente, inoltre, che sul contenuto delle due interrogazioni il competente Consiglio superiore della magistratura si è espresso nei termini che seguono sulla cui sostanza questo Ministero concorda.

« Non è esatta l'affermazione contenuta nella interrogazione secondo la quale gli uffici direttivi sarebbero conferiti seguendo un criterio « quasi automatico », che terrebbe conto esclusivamente dell'anzianità e del « non demerito » dei candidati.

L'apposita commissione referente ed il Consiglio hanno ritenuto di dover sempre applicare i criteri di massima stabiliti nelle sedute del 22 e del 23 novembre 1972, che danno particolare rilevanza alle attitudini, intese queste come doti organizzative e dirigenziali, che si è ritenuto di poter individuare attraverso il lodevole esercizio, per un congruo periodo di tempo, di medesime o analoghe funzioni, la capacità organizzativa e dirigenziale dimostrate dall'aspirante nelle precedenti funzioni e il prestigio dal medesimo goduto.

È evidente che, di norma, gli elementi suddetti vengono dedotti dalle relazioni dei Consiglieri giudiziari e dei dirigenti degli

uffici, completate, se del caso, dai pareri appositamente richiesti ai Consigli giudiziari o da eventuali accertamenti diretti da parte del Consiglio.

Il criterio del merito e quello dell'anzianità trovano, invece, applicazione in via del tutto subordinata e solo quando più aspiranti risultino in possesso degli stessi requisiti di attitudine.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che di recente il Consiglio, proprio nell'intento di dare maggiore rilevanza al criterio attitudinale, ha disposto che nel conferimento degli uffici direttivi si possa e si debba prescindere dal biennio dal trasferimento o dalla promozione con tramutamento a sede richiesta o accettata dal candidato, in quanto ha ritenuto che le spiccate attitudini di quest'ultimo alle funzioni dirigenziali possono considerarsi « ragioni di servizio » sufficienti a superare l'ostacolo temporale posto dalla norma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario del 1941.

Questi i soli criteri vigenti nel conferimento degli uffici direttivi; nella scelta del candidato, infatti, non si è mai tenuto alcun conto della sua situazione familiare e tanto meno delle sue menomate condizioni di salute, cui anzi è stato sempre attribuito un peso decisamente negativo ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non sia da ritenersi pernicioso l'attuale consuetudine di attribuire, nell'ambito delle attribuzioni delle funzioni nella magistratura ordinaria, la titolarità di uffici direttivi, intesi come titolo dell'aspirante, in una sorta di *cursus honorum* che non è affatto compatibile con la struttura della magistratura e che viene utilizzato come elemento spesso decisivo per il passaggio del candidato a superiori funzioni: dunque, come porta o ponte verso il concreto esercizio di queste, oltre che verso il conseguimento nominale.

Si chiede così di sapere se possa considerarsi razionale ed accettabile il fatto che si conferiscano importantissimi uffici direttivi ad elementi giunti quasi ai limiti del collocamento in pensione, i quali, anche per la ristrettezza del proprio mandato nel tempo, oltre che per la frequente minore freschezza di energie, non hanno alcuna concreta possibilità di azione che possa divenire utile per

una sempre migliore amministrazione della giustizia.

Si chiede ancora di sapere se sia prevista o non sia da prevedersi la possibilità di un controllo periodico sulle attività e sulla personalità dei dirigenti degli uffici giudiziari da esercitarsi autonomamente da parte del Consiglio superiore e dal ministro di giustizia, introducendo la facoltà di revoca delle funzioni direttive, ove appaiano mal gestite anche per fattori inerenti alle condizioni personali di salute del dirigente, posto che assurdamente non sembra che la materia disponga di norme in tal senso neppure a livello della previsione di impedimenti di caratteri ambientali che hanno a volte pari rilevanza di una concreta inettitudine in riferimento alla esigenza di una equilibrata attuazione della funzione direttiva.

Ciò ha sovente come concreta conseguenza il fatto che i dirigenti inadatti od impediti dall'esercizio delle funzioni direttive riescono a celare tale stato di inefficienza affidando di fatto le proprie funzioni ad altri magistrati arbitrariamente addetti agli uffici di dirigenza per i quali si crea perciò possibilità di concreto esercizio di potere disgiunto di fatto e di diritto dalla relativa responsabilità per non essere gli stessi i titolari della funzione che esercitano. (4-04423)

RISPOSTA. — Per quel che riguarda i criteri di valutazione per il conferimento degli uffici direttivi, ci si riporta, per quanto interessa, alle risposte date alle interrogazioni 4-04421, 4-04422 e 4-04424.

Circa poi « la facoltà di revoca dalle funzioni direttive » per fattori « inerenti alle condizioni personali di salute del dirigente » o « per impedimento di carattere ambientale » si fa presente che l'articolo 3 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, prevede la dispensa dall'ufficio per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine ed il collocamento in aspettativa se la infermità ha carattere temporaneo. L'articolo 2 del citato regio decreto-legge n. 511, prevede anche il trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, a proposito delle attribuzioni di funzioni direttive nell'ambito della magistratura ordinaria, se

ritenga che l'enorme arretrato giudiziario e le non poche disfunzioni, spesso portate agli onori delle cronache, non possano essere imputate in gran parte a carenze direzionali degli uffici giudiziari. (4-04425)

RISPOSTA. — Si fa anzitutto richiamo alle risposte date alle interrogazioni 4-04421, 4-04422 e 4-04424 sui criteri adottati per il conferimento degli uffici direttivi in magistratura e, tenuta presente la natura di tali criteri, che appaiono idonei alle più oculate scelte, si esprime l'avviso che le cause dell'arretrato giudiziario e delle disfunzioni nell'amministrazione della giustizia che la interrogazione intende sottolineare, non sono da imputarsi a carenze direzionali. Esse trovano invece la loro matrice nell'aumento della litigiosità e dell'attività delittuosa cui non corrisponde una normativa adeguata, nonché nella carenza numerica di personale ausiliario della magistratura e in generale dei servizi relativi.

Il Governo si è da tempo reso conto della situazione ed ha presentato al Parlamento alcuni provvedimenti atti ad eliminare le lamentate carenze (tra i quali la riforma del codice di procedura civile, il disegno di legge di delega relativo al codice di procedura penale, i disegni di legge di riforma dei libri primo e secondo del codice penale, il disegno di legge sulla disciplina delle controversie di lavoro e quello sulla istituzione del patrocinio statale per i non abbienti ed ha allo studio altri opportuni provvedimenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga dotare di opportune norme e adeguati controlli l'esercizio delle funzioni direzionali dei grandi uffici pretorili ove spesso arbitrariamente vengono ad essere conferite dirigenze, di fatto, di sezioni in numero talvolta notevolissimo e tanto più assurdo quando si pensa che in detti uffici, oberati di pendenze giudiziarie, tali pseudo dirigenti vengono ad essere o del tutto esonerati dallo esercizio della loro attività (vedi pretura di Roma-Milano-Napoli) o tale attività viene ad essere grandemente ridotta con conseguente riversamento del lavoro sui magistrati addetti nei cui confronti tali esenzioni appaiono illegittime, lesive del prestigio dell'ordine giudiziario, sostanziano inconcepibili privi-

legi per taluni fra i magistrati più anziani che trovano in tale esercizio di funzioni direttive (che non comportano alcuno specifico lavoro se non lo smistamento ai magistrati dell'ufficio delle pratiche) non previste da alcuna legge o regolamento con tali caratteri, il pretesto per astenersi dalla redazione di provvedimenti giurisdizionali in ragione di un non dimostrabile assorbimento in funzioni che vengono illecitamente consentite dai responsabili titolari, dell'ufficio giudiziario che sono arbitrariamente esercitate. (4-04426)

RISPOSTA. — Anche la dirigenza delle preture è assoggettata a norme di legge. L'articolo 5 n. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570, stabilisce invero che « possono essere conferiti ai magistrati di corte d'appello gli uffici direttivi di pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive ». La stessa legge stabilisce altresì come criteri per i direttivi di appello le attitudini e l'anzianità, modificando le disposizioni contenute al riguardo nella legge 24 maggio 1951, n. 342 secondo la quale si doveva tener conto dell'anzianità e del merito. È evidente che la modifica nell'ordine di previsione dei requisiti dimostra la volontà del legislatore più recente di accordare una rilevanza particolare, nel conferimento degli uffici direttivi, alle attitudini, non essendo dubbio che l'ufficio di dirigente anche di una pretura richieda, oltre alla preparazione giuridica e culturale, speciali doti organizzative e dirigenziali.

Riguardo agli inconvenienti segnalati nella interrogazione circa la dirigenza di alcune grandi preture, essi non si rilevano della gravità segnalata, come ha modo di constatare questo Ministero nell'esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati previsto dall'articolo 14 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, potere nel quale vanno indubbiamente compresi i controlli sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Va poi rilevato che, a norma dell'articolo 39 dell'ordinamento giudiziario nelle preture divise in sezioni la prima sezione è presieduta dal titolare della pretura stessa o da chi lo sostituisce e le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal magistrato più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti e possono altresì essere presiedute dal titolare della pretura. La presidenza delle sezioni non costituisce tuttavia funzione direttiva — dalla quale la persona incaricata possa conseguire sgravio del nor-

male lavoro giudiziario — ed è fissata con decreto presidenziale previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto esistendo opportune disposizioni di legge ed appropriati controlli sull'esercizio della dirigenza nelle preture non si ritiene in materia necessaria l'emanazione di norme legislative.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

RIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per garantire alle rivendite di tabacchi della città e della provincia di Milano il regolare rifornimento di tutti i tipi di tabacco contrariamente a quanto sta avvenendo da qualche tempo con naturale e conseguente scontento dei consumatori ed incremento del contrabbando. (4-05385)

RISPOSTA. — È da ritenere che la lamentata carenza di prodotti da fumo nella città e provincia di Milano riguardi le sigarette confezionate nel formato *King Size* (*MS, Colombo, Super*, ecc.) le cui produzioni non si sono ancora potute adeguare, per motivi tecnici, alla impreveduta ed imprevedibile crescente domanda del mercato, determinata dai positivi riflessi che le note vicende valutarie hanno avuto sulla contrazione del fenomeno contrabbando.

Per il mese di maggio, che conta un maggior numero di giorni lavorativi rispetto ad aprile, si è potuto disporre di una produzione lievemente maggiore di tali tipi di sigarette e, pertanto, è stato possibile far luogo allo aumento degli approvvigionamenti al deposito generi d'imonopolio di Milano ed ai magazzini di vendita ad esso aggregati.

Ciò significa che alla carenza dei prodotti in questione potrebbe, in particolare, farsi fronte con l'effettuazione di due ore giornaliere di prolungamento d'orario presso gli opifici che producono tali tipi di sigarette. Tale soluzione non è però assecondata dalle organizzazioni sindacali, le quali mantengono ferma la loro opposizione alle prestazioni di lavoro straordinario presso le manifatture.

Il Ministro: VALSECCHI.

ROBERTI, CASSANO, DE VIDOVIČI, TREMAGLIA, NICOSIA E DELFINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se

siano a conoscenza del fatto che la società in liquidazione Cantieri navali del Tirreno e riuniti, controllata dal Ministero delle partecipazioni statali, si rifiuta reiteratamente di dare esecuzione alla sentenza — *ope legis* provvisoriamente esecutiva — del novembre 1972 con la quale il pretore di Palermo ha condannato la società stessa a reintegrare nove dipendenti licenziati nei rispettivi posti di lavoro ed a risarcire ad essi i danni subiti in conseguenza dell'inefficace licenziamento.

per sapere altresì se ritengano opportuno adottare le necessarie iniziative affinché venga a cessare l'inammissibile comportamento adottato dalla società in aperta violazione dei diritti dei lavoratori interessati ed in palese dispregio dell'inequivocabile decisione della magistratura. (4-03311)

RISPOSTA. — Gli operai ai quali si riferiscono erano in forza alla ditta Ducrot, alla quale il Cantiere di Palermo della CNTR soleva ricorrere per appaltare lavori di arredamento nell'allestimento e riparazione di navi.

A seguito del fallimento di tale ditta, la CNTR, nell'intento di contribuire almeno inizialmente a limitare le conseguenti ripercussioni negative di ordine sociale scaturenti dalla cessazione dell'attività svolta dalla Ducrot, provvide ad assumere alcuni degli operai con contratti a termine della durata di due mesi, successivamente prorogati di altri due mesi.

Alla scadenza del termine (5 gennaio 1970) gli interessati furono lasciati liberi. Gli stessi operai furono poi riassunti in un secondo momento (tra il 22 e il 23 gennaio 1970) con nuovi contratti a termine che, una volta scaduti il 28 dicembre 1970, furono ancora prorogati sino al 16 giugno 1971, epoca in cui gli operai in questione cessarono definitivamente di prestare la loro opera presso il cantiere di Palermo della CNTR.

A questo punto i lavoratori citarono la azienda in giudizio chiedendo la revoca della risoluzione dei rapporti di lavoro perché gli stessi sarebbero stati instaurati in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, riguardante la apponibilità di termini nei contratti di lavoro subordinato.

Il pretore di Palermo accolse l'istanza e, con sentenza del 10 novembre 1972, decise che la CNTR avrebbe dovuto riassumere gli attori. Contro tale provvedimento l'azienda ha proposto appello innanzi al tribunale di Palermo, presso il quale è tuttora in corso il giudizio.

Circa l'aspetto giuridico della questione è da sottolineare che l'azienda, secondo quanto riferito dall'IRI, si è attenuta al disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 230, in quanto per ogni dipendente sono stati stipulati non più di due contratti a termine, ciascuno dei quali prorogato nei limiti consentiti dalla legge in parola, e per attività ricomprese nelle fattispecie previste dall'articolo 1 della legge stessa.

Sotto il profilo sostanziale è stato anche osservato da parte dell'IRI, che, per la particolarità della loro qualifica professionale (falegnami), gli operai dei quali si è detto trovano in una azienda di riparazioni navali saltuario utilizzo: appare pertanto possibile configurare un termine (legato agli specifici lavori di falegnameria da eseguire in certi momenti) della loro prestazione d'opera, quando la stessa azienda non si avvalga, come nella fattispecie, della facoltà di appaltare il lavoro ad una impresa esterna.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se ritenga di intervenire per finanziare le necessarie opere di captazione e di distribuzione dell'impianto di acqua potabile per gli abitanti della frazione di Marcatobianco del comune di Castronovo (Palermo), in quanto i cittadini non dispongono ancora di acqua potabile per le loro abitazioni, pur esistendo sorgenti di acqua potabile, a pochissima distanza dalla frazione e recentemente rinvenute. (4-03360)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di intervento è pervenuta alla Cassa per il Mezzogiorno per la frazione Marcatobianco di Castronovo (Palermo) che conta una popolazione residente di circa 130 abitanti.

Non risulta, tra l'altro, che nella zona esistano sorgenti suscettibili di utilizzazione locale, né si ha notizia di recenti rinvenimenti.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: TAVIANI.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a

conoscenza del fatto che circa 58 guardie giurate in servizio di vigilanza, da circa venti anni, presso i Cantieri navali riuniti di Palermo del gruppo IRI, rischiano da un momento all'altro di essere disoccupati a causa della ingiustificata ed improvvisa decisione della direzione dei Cantieri navali riuniti di affidare a propri dipendenti invalidi e mutilati), detto servizio di vigilanza;

considerato che tale decisione della direzione dei Cantieri navali riuniti, qualora abbia carattere di continuità, rischia di mettere sul lastrico le guardie giurate che per tanti anni hanno fedelmente e diligentemente adempiuto il loro lavoro, aggrando in tal modo lo stato cronico di disoccupazione nella città di Palermo; rilevato che le categorie degli invalidi sono le meno idonee ad espletare il pesante lavoro della vigilanza;

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano prendere per assicurare alle guardie giurate di vigilanza portuale di Palermo la stabilità del loro posto di lavoro, e, nel caso che detta vigilanza debba essere svolta direttamente dai Cantieri navali riuniti, se non ritengano di imporre alla direzione il totale assorbimento di dette guardie giurate. (4-03615)

RISPOSTA. — Sulla base di notizie fornite dalla Fincantieri, che il servizio di vigilanza presso il Cantiere navale di Palermo della CNTR viene normalmente svolto da personale della società stessa in possesso del decreto di guardia giurata. L'azienda si è infatti avvalsa di prestazioni ausiliarie di personale dell'istituto di vigilanza portuale solo per fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, soprattutto nei mesi estivi, conseguenti alla presenza in cantiere di un maggior numero di navi in riparazione.

Ciò premesso, si osserva che in questi ultimi mesi si è fatto minor ricorso al personale dell'istituto di vigilanza portuale sia per il ridotto numero delle navi da sorvegliare, sia anche per la necessità nella quale si è trovata l'azienda di utilizzare il proprio personale risultato inoperoso a seguito del calo di attività di tutto il settore delle riparazioni navali che ha colpito duramente anche il cantiere di Palermo. Una parte del personale rimasta senza lavoro è stata appunto adibita a compiti di guardianaggio compatibilmente con le condizioni fisiche e capacità di ciascuno.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI-AGGRADI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere i motivi per cui, alla data odierna, non è stata pubblicata la graduatoria relativa al concorso, concluso nel dicembre 1972, per titoli ed esami per il conferimento di farmacie per Palermo e provincia;

considerato che il concorso prevedeva oltre alla assegnazione delle farmacie messe a concorso, l'attribuzione della idoneità per i concorrenti che avessero superato le prove prescritte;

tenuto presente che il concorso sembra essere stato bloccato a seguito di alcuni ricorsi interessanti solo la graduatoria per la città di Palermo, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga, almeno, di pubblicare la graduatoria riguardante i concorrenti della provincia in modo da permettere agli interessati di venire in possesso del titolo di idoneità o di vincitore senza incorrere nella scadenza dei termini di legge fissati per il prossimo aprile. (4-04660)

RISPOSTA. — Con decreto del 9 novembre 1968, n. 21900, venne approvata dal medico provinciale di Palermo la nuova pianta organica delle farmacie di quella provincia; successivamente con decreto del 13 febbraio 1969, n. 3021, venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento delle farmacie vacanti di nuova istituzione.

L'espletamento di tale concorso venne rinviato per effetto di un ricorso presentato al consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in ordine alla pianta organica della città di Palermo.

Con decisione del predetto Consiglio del 17 gennaio 1970, n. 8, venne, in conseguenza, annullato il decreto del 9 novembre 1968, n. 21900, limitatamente alla parte che riguardava la pianta organica delle farmacie di quel capoluogo.

Con successivo decreto del 9 giugno 1970, n. 10136, l'ufficio del medico provinciale confermò la pianta organica delle farmacie nello stesso numero di sedi e delimitazioni già indicate nel citato decreto del 9 novembre 1968, n. 21900.

Avverso tale provvedimento pende, al momento, ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana, avanzato da alcuni farmacisti in data 22 dicembre 1970.

In attesa della decisione del presidente della Regione, il medico provinciale ebbe a provvedere alle nomine della commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, la quale ha espletato il concorso ed ultimato i suoi la-

vori in data 20 dicembre 1972, rimettendo allo stesso medico provinciale gli atti concorsuali per i provvedimenti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, che approva al Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante le norme concernenti il servizio farmaceutico.

E però, l'ufficio del medico provinciale, non essendo ancora intervenuta la decisione del presidente della Regione sul ricorso straordinario, ritenne di non dover procedere alla immediata approvazione degli atti concorsuali.

In data 6 marzo 1973 alcuni farmacisti, partecipanti al concorso, ebbero pertanto a notificare in atto extragiudiziale con invito a provvedere alla pubblicazione degli atti e della graduatoria del concorso, che quell'ufficio in data 16 marzo 1973 trasmise, per il parere, all'avvocatura distrettuale dello Stato, della quale non si conoscono tuttora le determinazioni necessarie.

Il Ministro: GASPARI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intenda porre in atto per evitare che la presente agitazione del personale delle dogane danneggi il movimento delle derrate alimentari, con particolare riferimento alla esportazione delle primizie ortofrutticole, le cui proprietà di conservazione nel tempo sono limitatissime. (4-05738)

RISPOSTA. — Premesso che l'azione sindacale del personale delle dogane cui sembra voglia riferirsi l'interrogazione è stata sospesa dalla mezzanotte del 30 maggio 1973, si comunica che la competente direzione generale, sia in occasione dell'ultimo sciopero dei doganali sia in precedenti analoghe occasioni, ha sempre tempestivamente impartito disposizioni affinché fossero adottate opportune iniziative per evitare la sosta ai valichi di confine di prodotti ortofrutticoli e derrate alimentari in genere.

A tali prodotti, nel corso di tutte le agitazioni sindacali del personale doganale, è stata sempre data priorità negli sdoganamenti, in maniera da evitare la perdita degli stessi in conseguenza di soste più o meno prolungate ai valichi di confine.

Allo stato attuale la questione è comunque da considerarsi superata per la sopravvenuta sospensione della cennata agitazione.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

SISTO E MIROGLIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio degli amministratori degli enti locali a causa dei rilevanti effetti negativi che vanno ripercuotendosi sulle loro finanze, già notoriamente precarie, in seguito all'entrata in vigore dell'IVA a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che incide con una percentuale, per la maggior parte dei casi, del 12 per cento con la quale investe (pur ridotta all'8 per cento nei casi in cui era prevista l'IGE) anche quasi tutte le forniture e servizi prestati per conto dei suddetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, ma il cui contratto sia stato stipulato o la fattura emessa dopo tale data.

Gli interroganti desiderano conoscere se da parte di codesto Ministero siano in corso iniziative intese ad eliminare, od almeno ad attenuare al massimo, tali allarmanti conseguenze negative. (4-05610)

RISPOSTA. — L'entrata in vigore della nuova imposta sul valore aggiunto ha senza dubbio accentuato, attraverso il congegno di applicazione del tributo, l'onere finanziario a carico dei bilanci degli enti locali, i quali, diversamente da quanto avveniva in regime IGE, non hanno alcuna possibilità, per effetto dell'articolo 18 del decreto istitutivo dell'IVA, di addossare ai fornitori e agli appaltatori la incidenza dell'imposta.

Sarebbe tuttavia illogico e comunque eccessivo attribuire alla cennata situazione i mali delle finanze comunali, che hanno, viceversa, ben altra origine e differente natura.

Il fenomeno di indebitamento delle amministrazioni locali ha infatti la sua componente essenziale nella somma dei compiti assegnati ai comuni, senza che vi corrispondano fonti di entrate adeguate.

Per modificare l'attuale stato di cose non è quindi opportuno procedere con provvedimenti parziali e necessariamente limitati, ma occorre viceversa intervenire con soluzioni organiche ed adeguate. A queste esigenze darà risposta certamente positiva il provvedimento da attuarsi ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede una diversa disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni in relazione sia alla riforma fiscale, sia ancora alle funzioni e ai compiti da attribuire a detti enti con nuovo ordinamento.

Il Ministro: VALSECCHI.

SKERK. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere triestino del Coroneo, nel settore riservato ai minorenni, nella notte tra il 20-21 agosto 1972, sono tragicamente deceduti due carcerati minorenni ed altri cinque sono rimasti feriti;

i citati fatti sono avvenuti in seguito ad un fatto doloroso di protesta dei giovani carcerati contro un provvedimento punitivo nei confronti di un loro compagno che si era ubriacato —

se si ritenga svolgere con urgenza una severa inchiesta per accertare, tra l'altro, se vi siano delle responsabilità per quanto riguarda l'efficienza del servizio interno antincendio, del servizio interno sanitario e del servizio di vigilanza per prevenire l'abuso di bevande alcoliche da parte dei detenuti.

(4-01329)

RISPOSTA. — In ordine ai noti gravi fatti verificatisi nella sezione minorenni del carcere giudiziario di Trieste il 20 agosto 1972, durante i quali persero la vita i detenuti minori Gelaini Ivano e Brosolo Giorgio, questo Ministero ha disposto subito una inchiesta amministrativa che non ha trascurato i punti particolarmente segnalati nella interrogazione. Dalla relazione ispettiva si evince, invero, che l'intervento del servizio antincendio fu pronto ed immediato con la partecipazione non solo di tutti gli agenti presenti nell'istituto, ma anche di alcuni detenuti volontariamente prestatisi. Che, inoltre, l'assistenza sanitaria data sul posto ai detenuti coinvolti nell'incendio fu sollecita e tempestiva; a tutti fu praticata la respirazione artificiale, mentre quelli in più gravi condizioni vennero avviati all'ospedale civile con autoambulanze della Croce rossa. Purtroppo, nonostante gli impegnativi sforzi dei soccorritori, nulla fu possibile fare per i detenuti Gelaini e Brosolo deceduti per asfissia.

Circa la vigilanza per prevenire l'abuso di bevande alcoliche da parte dei detenuti, si desume dalla relazione ispettiva che l'accertata presenza di qualche bottiglietta di vino nella sezione minorenni deve attribuirsi al fatto che nelle carceri giudiziarie di Trieste — a causa della struttura stessa dello stabilimento che consente una separazione soltanto teorica tra detenuti adulti e minorenni — esiste una certa promiscuità tra l'una e l'altra categoria, il che ha consentito a qualche minorenne di procurarsi clandestinamente, tramite gli adulti, generi vietati (come il vino),

malgrado la stretta sorveglianza esercitata dal personale di custodia.

Comunque i punti segnalati nella interrogazione sono oggetto di esame anche da parte dell'autorità giudiziaria, la quale allo stato ha emesso ordine di cattura contro alcuni detenuti minorenni e contro il giovane adulto Diego Fabbro contestando i reati di danneggiamento, duplice omicidio colposo, istigazione a delinquere ed altro.

Il Ministro: GONELLA.

STRAZZI. — *Al Ministro delle poste delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della incredibile situazione in cui si vengono da sedici anni (vedi *Corriere della Sera*, 27 novembre 1972, pagina 17 e *Corriere Adriatico*, 16 novembre 1972, pagina 7) a trovare i cittadini di Genga (Ancona), abbonati alla televisione, che da anni stanno pagando il canone senza poter fruire del servizio a causa della mancanza di ripetitori necessari.

Per conoscere inoltre per quali motivi l'URAR di Torino (Ufficio registro abbonamenti radio) ha disatteso le richieste di disdetta dell'abbonamento per il 1972 — con contestuale richiesta di fare sigillare l'apparecchio — inoltrate da numerose famiglie di Genga, emettendo invece ingiunzione di pagamento con l'aggiunta di penalità e spese e se in considerazione di ciò ritenga di intervenire perché l'ufficio del registro di Torino abbandoni le ingiunzioni promosse contro gli abbonati del comune di Genga o quanto meno non richieda momentaneamente l'arretrato e soprattutto se voglia provvedere con urgenza a sistemare la suddetta zona televisiva.

(4-03125)

RISPOSTA. — Nella maggior parte delle località del territorio di Genga (Ancona) e precisamente in quelle di Casamontana, Isola Centipera, Colcelle, Colleponi, Osteria, Genga, Monticelli, Cerqueto, Rosenga, Vallemania, Sandonnino, San Fortunato, Spirneto e Pignane la ricezione di entrambi i programmi televisivi è buona.

Per le rimanenti località del predetto comune di Genga, ove la ricezione stessa è effettivamente precaria, si informa che nel piano tecnico particolare predisposto dalla concessionaria RAI per l'estensione delle reti televisive è compresa anche l'installazione di un ripetitore destinato ad assicurare la ricezione del primo programma televisivo alle popolazioni di Camponocchie, Piosassa,

Gattuccio, Genga Stazione, Falcioni e Valtrera.

Per la realizzazione di detto impianto il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni favorevole, talché è ora in corso la redazione del relativo progetto.

Per quanto infine concerne il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

L'abbonato che non intende o non può, qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio deve dare disdetta dell'abbonamento.

Nella fattispecie — giusta le notizie fornite dal Ministero delle finanze — invece della disdetta da parte di ogni singolo abbonato, vi è stata la presentazione di un esposto collettivo di protesta, con numerose firme per lo più illeggibili.

Di conseguenza l'URAR di Torino, applicando la procedura stabilita dalle norme in vigore, ha dato corso alle richieste di pagamento, prima con avvisi e poi emettendo, a carico degli abbonati morosi, ingiunzioni di pagamento.

Allo stato attuale, avendo alcuni interessati impugnato le anzidette ingiunzioni, pende procedimento in sede giudiziaria.

Il Ministro: GIOIA.

TASSI, BORROMEO D'ADDA, MANCO, MILIA, DI NARDO e MACALUSO ANTONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali motivi di fatto e di diritto abbiano indotto il magistrato che istruiva il procedimento penale contro i due cittadini arabi imputati di strage a provvedere alla concessione della libertà provvisoria in loro favore pur con la misura di sicurezza del soggiorno obbligato;

quali provvedimenti e misure fossero stati disposti per garantire il mantenimento a disposizione di giustizia dei due prevenuti oggi, a pochi giorni di distanza dalla loro liberazione, resi irreperibili. (4-03991)

RISPOSTA. — In base alle informazioni pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, è risultato che ai due cittadini stranieri — imputati di strage nonché di detenzione e porto abusivo di ma-

teriale esplodente in relazione all'esplosione verificatasi il 16 agosto 1972 a bordo di un *Boeing* della società *El-Al* partito da Fiumicino — è stata concessa la libertà provvisoria con ordinanza 13 gennaio 1973 del consigliere istruttore del tribunale di Roma in considerazione, tra l'altro, dei seguenti elementi ritenuti favorevoli: modalità del fatto, scarsa gravità del pericolo di strage, motivi a delinquere, personalità dei giudicabili, loro condizioni di vita individuale e sociale, nonché la loro posizione, risultante dalle indagini procesuali, non di ideatori ed organizzatori della impresa criminosa, ma di semplici esecutori di ordini impartiti dal terzo imputato latitante facente parte di una più complessa organizzazione.

Il magistrato istruttore nella motivazione del provvedimento si è, poi, richiamato alle sostanziali innovazioni introdotte dalla recente legge 15 febbraio 1972, n. 733, la quale, come è noto, prevede la possibilità di concessione della libertà provvisoria anche nei casi di obbligatorietà dell'ordine o mandata di cattura, qualunque sia in astratto la gravità del reato o l'entità della pena, osservando in proposito che una volta che ricorrano, in base alla deliberazione degli elementi essenziali, le condizioni favorevoli alla concessione di detto beneficio, tali elementi non possono essere posti in *non cale* da altri elementi sussidiari come ad esempio quello della presunzione di una sottrazione dei liberati con la fuga all'esecuzione della pena.

La locale procura generale ha altresì riferito che la cennata ordinanza di concessione della libertà provvisoria è stata impugnata dal pubblico ministero che ha anche presentato i motivi a sostegno dell'interposto appello. Il pubblico ministero ha pure impugnato altra ordinanza del consigliere istruttore con la quale, su istanza della difesa, il magistrato ha successivamente revocato l'obbligo già imposto agli imputati della presentazione settimanale ai carabinieri.

Premesso quanto sopra, si rileva che il lamentato provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria rispetto ad un caso affidato alla sua autonoma ed esclusiva valutazione e che non è consentita alcuna interferenza al riguardo da parte del ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro: GONELLA.

TASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere se sia vera la notizia che l'introdu-

zione di una specie di cosiddetta « isola pedonale » nel centro di Piacenza abbia determinato la diminuzione del volume degli affari dei commercianti della zona in rilevante quantità, sì da essere a buona stima valutata in ordine al 50 per cento rispetto a quello degli anni precedenti nello stesso periodo.

Per sapere se il Ministero delle finanze abbia dato disposizione ai competenti uffici periferici perché nella valutazione dei redditi relativi a detti commercianti sia tenuto conto della denunciata situazione. Se, infine, non sia il caso di intervenire per la tutela del commercio piacentino indicando soluzioni diverse da quelle adottate dall'amministrazione comunale di Piacenza. 4-04860)

RISPOSTA. — Il problema sollevato rientra nella competenza della regione e del comune e che a questo Ministero non è pervenuta in merito alcuna segnalazione sia da parte dei commercianti che dalle associazioni di categoria.

La prefettura di Piacenza, all'uopo interpellata, ha comunicato che l'amministrazione comunale si è dichiarata non aliena ad apportare al provvedimento che istituisce l'isola pedonale nel centro storico della città le modifiche che saranno suggerite dall'esperienza.

Circa i riflessi del provvedimento sul volume di affari dei commercianti la medesima prefettura ha comunicato che non è possibile stabilirne con precisione la portata, per cui la questione, tuttora fluida, dovrebbe essere riesaminata tra alcuni mesi.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi degli operatori economici che svolgono la loro attività nell'ambito di detta isola pedonale, il Ministero delle finanze ha fatto presente che per l'imposizione diretta non occorre adottare alcun particolare provvedimento, dato che con il sistema di tassazione a consuntivo, introdotto dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, gli operatori economici interessati ad ottenere riduzioni del carico tributario in conseguenza di pregiudizi particolari e contingenti arrecati agli esercizi commerciali possono, in sede di dichiarazione annuale, mettere in evidenza le cause specifiche che hanno determinato la riduzione del loro reddito per ottenere che le tassazioni si adeguino alla effettiva redditività delle proprie aziende. Sarà poi cura dei competenti uffici periferici delle imposte — che, come è noto, non possono prescindere dalle risultanze della dichiarazione stessa se non nei casi di inattendibilità delle poste attive e

passive in essa contenute e di inosservanza delle norme vigenti in materia — di esaminare, e valutare, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione per ogni singolo periodo d'imposta, le particolari circostanze negative evidenziate dai singoli soggetti nella denuncia annuale dei loro redditi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere se ritenga opportuno intervenire sulla presidenza della RAI-TV in quanto venga incontro ai giusti desideri della popolazione del territorio di Genga (Ancona) installando un ripetitore che consenta la ricezione dei programmi e revocando gli atti esecutivi nei confronti degli abbonati i quali, non ricevendo il servizio corrispettivo, giustamente si sono rifiutati di pagare il canone.

È un problema grave che richiede un urgente intervento. (4-02596)

RISPOSTA. — In merito a quanto è stato segnalato nell'interrogazione su riportata si deve far presente che nella maggior parte delle località del territorio di Genga (Ancona) e precisamente in quelle di Casamontana, Isola Centipera, Colcello, Colleponi, Osteria, Genga, Monticelli, Cerqueto, Rosenga, Vallemania, Sandonnino, San Fortunato, Spirneto e Pignane la ricezione di entrambi i programmi televisivi è buona.

Per le rimanenti località del predetto comune di Genga, ove la ricezione stessa è effettivamente precaria, si informa che nel piano tecnico particolare predisposto dalla concessionaria RAI per l'estensione delle reti televisive è compresa anche l'installazione di un ripetitore destinato ad assicurare la ricezione del primo programma televisivo alle popolazioni di Camponocchie, Piroso, Gattuccio, Genga Stazione, Falcioni e Valterara.

Per la realizzazione di detto impianto il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ha già espresso il proprio parere favorevole, talché è ora in corso la redazione del relativo progetto.

Per quanto infine concerne il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto

per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

L'abbonato che non intende o non può, per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio deve dare disdetta dell'abbonamento.

Nella fattispecie — giusta le notizie fornite dal Ministero delle finanze — invece della disdetta da parte di ogni singolo abbonato, vi è stata la presentazione di un esposto collettivo di protesta, con numerose firme per lo più illeggibili.

Di conseguenza l'URAR di Torino, applicando la procedura stabilita dalle norme in vigore, ha dato corso alle richieste di pagamenti, prima con avvisi e poi emettendo, a carico degli abbonati morosi, ingiunzioni di pagamento.

Allo stato attuale, avendo alcuni interessati impugnato le anzidette ingiunzioni, pende procedimento in sede giudiziaria.

Il Ministro: GIOIA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intendano finalmente intervenire a porre un freno tra tanto dilagare di immoralità, iniziatisi sotto l'usbergo della libertà, nella proclamata affermazione dell'arte, sotto il preteso controllo dell'autodisciplina.

In proposito si intende conoscere quale seguito avranno le denunce fatte al procuratore della Repubblica di Ancona ed alle autorità di pubblica sicurezza da parte di un comitato per la moralità della città di Jesi, circa gli spettacoli dati dalla Koscina, per copertine di rotocalchi, per la trasformazione della zona industriale Zipa in una pubblica industria del vizio, della prostituzione e del malcostume. Non così si possono apprezzare l'arte, la libertà e l'autogoverno; non così si difende la Repubblica. (4-04169)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Ancona, che il comitato esecutivo per la pubblica moralità della città di Jesi, con telegramma inviato in data 3 marzo 1973 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, ha elevato formale protesta per le esibizioni di spinto nudismo che sarebbero state offerte dall'attrice Silva Koscina

durante uno spettacolo teatrale dato qualche giorno prima nella predetta città di Jesi ed ha denunciato, nel contesto, insieme alla generale e sempre più diffusa rappresentazione del nudo nelle copertine di periodiche riviste stampate in rotocalco e vendute al pubblico, la specifica oscenità di un'immagine di nudo femminile che si afferma pubblicata in una delle copertine della rivista *Tempo*.

L'ufficio di procura, per quel che concerne lo spettacolo teatrale dato dalla Koscina in Jesi, ha ritenuto generica e non circostanziata la missiva telegrafica: lo spettacolo, dalle indagini esperite dall'autorità giudiziaria, è risultato svolto in aderenza al copione scenico debitamente comunicato alla pubblica sicurezza; per altro, né l'autorità di pubblica sicurezza, né quella di polizia giudiziaria, né privati spettatori hanno ravvisato elementi per poter formulare una puntuale denuncia penale.

Lo stesso spettacolo risulta infine essersi svolto in varie città del territorio nazionale senza emergenze di carattere penale.

Al generico contenuto del testo telegrafico, pertanto, e sul punto in esame, la procura ha potuto soltanto dare il significato e la rilevanza di una particolare protesta morale.

Per quanto concerne, invece, l'altro più preciso testo di denuncia contro la pubblicazione, considerata come oscena, dell'immagine di copertina della rivista *Tempo*, la detta procura, atteso che l'indicata rivista periodica illustrata viene edita e pubblicata in Milano, ha trasmesso l'originaria informativa di reato al procuratore della Repubblica di Milano per competenza.

La procura della Repubblica ha altresì comunicato che il predetto comitato per la difesa della pubblica moralità di Jesi, con lettera inviata in data 21 febbraio 1973, al presidente della ZIPA (zona industriale del porto di Ancona) e, per conoscenza, oltre che alle autorità di polizia di Jesi anche alla stessa procura, ha denunciato la dilagante prostituzione cui era dato di assistere, in ore notturne, nella zona dell'ex aeroporto della città di Jesi, « divenuta organizzata ed industrializzata per la compravendita del più sfacciato ed avvilente malcostume, sotto la protezione di esperti del racket del vizio »; ed ha chiesto, di conseguenza, che venisse estirpato alla radice tale turpe commercio.

Le immediate indagini in ordine al complesso fatto segnalato, richieste dall'autorità giudiziaria in data 2 marzo 1973 al commissario di pubblica sicurezza preposto al servizio di polizia giudiziaria in Jesi, al fine di

accertare implicazioni e conseguenze di carattere penale, non hanno dato finora apprezzabili e positivi risultati.

Nel conclusivo rapporto trasmesso alla procura della Repubblica in data 2 aprile 1973, insieme ai corrispondenti atti assunti, il vice questore aggiunto presso il commissariato di pubblica sicurezza di Jesi, anche sul riscontro di quanto dichiarato in sede di polizia dai componenti il Comitato esecutivo denunciante, pur concordando in senso generale sul fenomeno della diffusa prostituzione nella zona industriale ZIPA di Jesi non è stato in grado di fornire alcun diverso ed utile elemento di specifica accusa in ordine all'asserito traffico della prostituzione.

È stato esplicitamente assicurato dall'autorità di pubblica sicurezza che, pur non essendosi potuto sinora raggiungere risultati concreti e positivamente probatori in ordine a fatti o persone penalmente perseguibili, si sarebbero continuati a svolgere, nella zona industriale ZIPA di Jesi, in collaborazione con l'arma dei carabinieri e la squadra mobile della questura di Ancona, numerosi servizi di polizia preventiva e repressiva idonei ad infrenare e reprimere l'allarmante diffondersi della prostituzione nella zona stessa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulti alle rispettive competenze l'azione provocatrice e intimidatrice a cui è sottoposto il pretore di Ispica, ora titolare della sede di Scicli (entrambi comuni della provincia di Ragusa), dott. Ignazio Augustio Santangelo, bersaglio d'intolleranza civile e politica della locale amministrazione marxista, dimessasi per protesta contro provvedimenti giudiziari dell'indicato magistrato, colpevole di applicare le leggi secondo coscienza e senza complessi di interpretazioni evolutive, sorte per un'imboscata alla certezza del diritto; se sia, infine, compatibile col codice e col buongusto minacciare rozzamente il dottor Santangelo in un pubblico comizio tenuto da un parlamentare comunista, col riferimento alla fine del dottor Scaglione, procuratore di Palermo. (4-03129)

RISPOSTA. — In base alle informazioni pervenute, sul contenuto della interrogazione, dal procuratore generale presso la corte d'appello di Catania e dal presidente della corte d'appello di Messina, risulta quanto appresso.

In seguito ad una querela sporta nell'ottobre del decorso anno 1972 dal vice sindaco e da alcuni assessori del comune di Ispica a carico del dottor Ignazio Santangelo, pretore di quel mandamento, per i reati di abuso di potere e di violenza privata, il procuratore della Repubblica di Modica inviò alla procura generale di Catania i relativi atti, a lui pervenuti, per la trasmissione, a norma dell'articolo 60 del codice di procedura penale, alla Corte di Cassazione per la designazione di altro ufficio giudiziario competente per materia. La procura generale predetta provvede all'inoltro di detti atti alla suprema Corte informando al riguardo il Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e questo Ministero.

La Corte suprema di Cassazione — prima sezione penale — con ordinanza del 13 dicembre 1972 ha rimesso gli atti di cui trattasi al tribunale di Messina per l'ulteriore corso.

Si informa che l'attuale imputazione elevata a carico del dottor Santangelo riguarda il delitto di cui agli articoli 61 n. 9 e 336 ultima parte del codice penale (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale). Si addebita al Santangelo di avere, il 12 ottobre 1972, con abuso delle sue funzioni di pretore di Ispica convocato nel suo gabinetto i componenti la Giunta municipale di quel comune ed il segretario comunale pretendendo che fossero subito adottate nei locali stessi della pretura delle delibere relative ad alcune pratiche pendenti ed insistendo affinché si deliberasse, soprattutto, sulla istituzione di un divieto di sosta per veicoli sulla strada in cui è ubicata la pretura con la esplicita minaccia che, in caso negativo, lo stesso richiedente tali provvedimenti avrebbe besso in movimento alcune denunce sporte da varie persone contro gli amministratori comunali ed avrebbe potuto anche procedere penalmente per la istituzione di un divieto di sosta sotto la casa del vice sindaco.

Il procuratore della Repubblica di Messina ha personalmente iniziato l'istruttoria sentendo per ora i denunzianti ed alcuni testi e con riserva di richiedere, data la delicatezza del caso, la formale istruttoria.

Pertanto sulla vicenda dovrà ora pronunciarsi il magistrato penale al quale il pretore dott. Santangelo potrà fornire tutte le giustificazioni che riterrà opportune circa il resto addebitatogli, esponendo eventualmente a sua difesa anche quegli argomenti che, adombrati nella prima parte della interrogazione, riguardano i rapporti tra il predetto pretore e l'am-

ministrazione comunale di Ispica. Allo stato il Ministero di grazia e giustizia, per la salvaguardia della indipendenza di giudizio del magistrato, non può esprimere apprezzamenti al riguardo.

Circa la parte finale della interrogazione, il presidente della Corte d'appello di Catania ha testualmente comunicato quanto appresso.

Nel corso di due pubblici comizi, tenuti nel comune di Ispica il 10 dicembre 1972 dal deputato del PCI Filippo Traina e dal deputato del PSI Vincenzo Gatto, entrambi gli oratori hanno rivolto aspre critiche al pretore del mandamento, dottor Ignazio Santangelo, al quale hanno attribuito illecito comportamento nei riguardi dell'amministrazione comunale, ingerenza in questioni politiche, atteggiamento ostile verso la giunta municipale e, infine, l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal magistrato (nell'ambito ed esercizio delle sue funzioni giurisdizionali) nei confronti del sindaco Stornello e del vice sindaco Brago.

« In particolare l'onorevole Traina ha attribuito al dottor Santangelo un comportamento improntato a « cafoneria » in generale, mentre l'onorevole Vincenzo Gatto ha detto che non tutti i funzionari della pubblica amministrazione sono persone oneste ».

Non risulta perciò che siano state profferite dagli oratori le minacce specificate nella interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

TRANTINO, LO PORTO E BUTTAUFUOCO.

— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia compatibile con le nuove norme a tutela dei diritti dell'imputato il mancato ricevimento dei detenuti negli istituti carcerari dopo le ore 19,30, in forza di un regolamento divenuto anacronistico e violatore degli indicati diritti recenti. (4-04721)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale ha, tra l'altro, disposto (articoli 3 e 6) che i fermati e gli arrestati, dopo il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio, debbono essere tradotti immediatamente nelle carceri giudiziarie, si è profilata la possibilità che la traduzione debba verificarsi anche nel corso della notte e, cioè, in un orario in cui, a norma del vigente Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, non è consentito a nessuno, salvo le eccezioni attinenti alla

dirigenza ed al servizio, di entrare od uscire da uno stabilimento penitenziario.

Questo Ministero ha, pertanto, con apposita circolare, richiamato l'attenzione di tutti i direttori degli istituti di prevenzione e pena sulla necessità di adeguarsi alla normativa suddetta adottando le disposizioni più idonee per assicurare che gli arrestati ed i fermati siano ricevuti nelle carceri anche oltre l'orario di chiusura delle stesse.

Il Ministro: GONELLA.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere il motivo dell'arresto avvenuto a Bergamo il 25 novembre 1972 del giovane Quartuccio Pasquale, per ordine « telefonico » della procura della Repubblica di Reggio Calabria dato alla questura di Bergamo;

per sapere se sia concepibile, in uno Stato di diritto, violare così palesemente la legge e operare così come ha fatto la divisione giudiziaria della questura di Bergamo senza essere in possesso di ordine di cattura;

se i ministri competenti ritengano, ormai di uso, per chiaro intendimento politico contro elementi di destra, privare il cittadino della propria libertà senza che allo stesso venga contestato alcun reato, come nel caso in oggetto;

se sussiste ancora per questo regime la norma dell'articolo del codice di procedura penale che prescrive in termini assoluti e logici, che per dare esecuzione a qualsiasi mandato di cattura o di arresto e persino di comparizione, lo stesso deve essere notificato all'imputato, cosa che nel fatto denunciato non è avvenuto;

considerato perciò che sono stati misconosciuti e violati i principi sanciti dalla Costituzione sulla libertà del cittadino e le norme di legge che regolano i provvedimenti restrittivi della libertà stessa;

l'interrogante chiede quali intervenuti i ministri intendano effettuare per colpire le responsabilità nel fatto e impedire il ripetersi di tali « strane » operazioni pseudo giuridiche, e come si intenda garantire la giustizia per tutti i cittadini.

(4-03227)

RISPOSTA. — Si informa, secondo le notizie pervenute dalla competente autorità giudiziaria, che Pasquale Quartuccio, al quale si riferisce la interrogazione, era colpito da ordine di cattura emesso, il 24 novembre 1972, dalla procura della Repubblica di Reggio Ca-

labria a carico suo e di altre sei persone imputate dei reati di associazione a delinquere attentati dinamitardi ed altro commessi in quella città negli anni 1970 - 1971 e 1972. L'ordine di cattura veniva immediatamente consegnato per l'esecuzione all'ufficio politico della questura di Reggio Calabria che era tenuto, per obbligo di legge, (cfr. articoli 219, 222 e seguenti del codice di procedura penale), a provvedere nel modo più sollecito alle ricerche ed all'arresto del catturando. All'uopo il personale dell'accennato ufficio politico della questura si recava nelle prime ore del 25 novembre 1972 nell'abitazione del ricercato apprendendo che lo stesso si trovava a Bergamo.

La questura di Bergamo veniva pertanto informata telefonicamente da quella di Reggio Calabria dell'esistenza dell'ordine di cattura e del suo contenuto ed incaricata del rintraccio e dell'arresto del Quartuccio che era eseguito, come da apposito verbale, lo stesso giorno 25.

Nel frattempo la questura di Reggio Calabria provvedeva a trasmettere, con corriere speciale, all'autorità che aveva proceduto all'arresto, l'ordine di cattura che, non appena pervenuto, veniva notificato all'interessato, da parte della questura di Bergamo, mediante consegna di una copia.

Ciò premesso, in merito alle violazioni di legge che si asseriscono commesse nella specie, si fa presente quanto appresso.

A norma dell'articolo 251 del codice di procedura penale, col mandato di cattura (o con l'ordine ad esso equiparato agli effetti processuali) il magistrato dispone che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'autorità che lo ha emesso. In virtù dell'articolo 266 dello stesso codice, il mandato o l'ordine suddetto, se l'imputato non è detenuto per altra causa, è eseguito dagli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali ne consegnano copia al destinatario e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione.

Il momento della esecuzione — che si sostanzia nel condurre il giudicabile in carcere o altrove, in stato di arresto, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale — e quello della consegna all'interessato di copia del provvedimento stesso, normalmente coincidono.

Può darsi, tuttavia, il caso che il prevenuto si sia allontanato dal luogo di sua abituale dimora, per cui debbano eseguirsi ri-

cerche per rintracciarlo e che non possa, conseguentemente, stabilirsi a priori ove ciò potrà avvenire. In tale ipotesi è intuitivo che, di norma, coloro che dovranno eseguire il mandato non ne avranno copia, ma ne conosceranno unicamente gli estremi essenziali, appresi dal bollettino delle ricerche o in altro modo.

In situazione siffatta sarebbe evidentemente contro la *ratio legis* interpretare il combinato disposto dei citati articoli 251 e 266 del codice di procedura penale nel senso che gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria o della forza pubblica dovrebbero astenersi dal procedere alla cattura dell'imputato, contravvenendo sostanzialmente all'ordine loro dato dall'autorità giudiziaria, che sono tenuti ad eseguire, e consentendo allo stesso giudicabile di rendersi nuovamente irreperibile.

Interpretazione siffatta, invero, contrasterebbe con esigenze inderogabili della giustizia ed in particolare con le finalità del mandato o dall'ordine di cattura.

In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che « la legittimità di un arresto in esecuzione di un ordine o mandato di cattura è condizionata soltanto all'effettiva emissione da parte dell'autorità giudiziaria del provvedimento restrittivo della libertà personale e non anche alla preventiva o contestuale consegna di copia del provvedimento stesso al

catturando oppure all'esistenza della copia nell'ufficio da cui dipende l'agente operante » (v. Cassazione sezione VI, 26 XI 1966, ric. Cavaola, in Cass. Pen. Mass. Annotato, pag. 1037).

Il caso segnalato si inquadra perfettamente nella indicata pronunzia della Cassazione e poiché l'esecuzione dell'arresto del Quartuccio è avvenuta con le modalità testé esposte, nessun danno, sotto il profilo delle esigenze di difesa, è derivato all'interessato, disponendo l'articolo 10 del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, che « il termine per ricorrere in cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna della copia del mandato o dell'ordine ».

Deve pertanto essere escluso nell'episodio oggetto della interrogazione qualsiasi intervento persecutorio nei confronti dell'imputato in dipendenza delle sue convinzioni politiche e qualsiasi violazione di norme costituzionali o processuali, essendosi tutta la vicenda svolta nella piena osservanza delle norme relative all'esecuzione di un provvedimento di coercizione processuale nei confronti di persona imputata di gravi reati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.